Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 266 del 14 novembre 2016 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 novembre 2016** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 49

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Atti internazionali entrati in vigore per l’Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (Tabella n. 1), nonché atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica (Tabella n. 2).
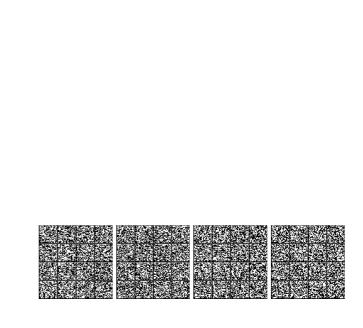
SOMMARIO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica (Tabella n. 1), nonché atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica (Tabella n. 2).

Vengono qui riprodotti i testi originali degli accordi entrati in vigore per l'Italia entro il 15 giugno 2016 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione e pervenuti al Ministero degli affari esteri entro la stessa data. L'elenco di detti accordi risulta dalla tabella n. 1.

Eventuali altri accordi, entrati in vigore entro il 15 giugno 2016 e i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri, saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale della *Gazzetta Ufficiale*.

Quando tra i testi facenti fede di un accordo non è contenuto un testo in lingua italiana, viene pubblicato il testo in lingua straniera facente fede ed il testo in lingua italiana, se esistente come testo ufficiale, ovvero, in mancanza, una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede, se pervenuta.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA ENTRO IL 15 GIUGNO 2016 NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA

	Data, luogo della firma, titolo	**Data di entrata in vigore**
1	Accordo intergovernativo per la concessione di un credito d'aiuto per la realizzazione del "National community driven development project", fatto a Nay Pyi Taw il 18.09.15	In vigore dal 16.12.2015
2	Emendamenti, tramite Scambio di Note, all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania per la realizzazione del Programma "Centro Traumatologico Nazionale di Tirana", fatto a Tirana il 21.05.2015 e il 16.06.2015	In vigore dal 11.01.2016
3	Scambio di Note per il rinnovo e l'emendamento del Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America circa l'imposizione di limitazioni all'importazione di categorie di materiale archeologico databile ai periodi italiani preclassico, classico e della Roma imperiale, fatto a Washington il 12.01.2016	In vigore dal 19.01.2016
4	Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Guinea sulla cancellazione del debito, fatto a Conakry il 18.01.2016	In vigore dal 18.01.2016
5	Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Guinea Bissau per la cancellazione del debito della Guinea Bissau, fatto a Bissau il 19.01.2016	In vigore dal 19.01.2016
6	Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Senegal relativo alla disciplina dello status del personale italiano del Comando Interforze per le operazioni delle forze speciali (COFS) operante nell'ambito dell'esercitazione "Flintlock", fatto a Dakar il 18.01.2016 e il 29.01.2016	In vigore dal 29.01.2016
7	Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica Italiana e nella Federazione Russa, fatto a Roma il 3.12.2009	In vigore dal 01.04.2016
8	Memorandum d'Intesa sulla cooperazione nel settore militare tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato di Israele, fatto a Parigi il 16.06.2003	In vigore dal 13.04.2016
9	Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sul riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, fatto a Roma il 19.11.15	In vigore dal 29.05.2016
10	Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Giappone sulla sicurezza delle informazioni, fatto a Roma il 19 marzo 2016	In vigore dal 07.06.2016
11	Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio Federale svizzero per il riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, fatto a Lugano il 04.12.2015	In vigore dal 11.06.2016

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA ENTRATI IN VIGORE FINO AL 15.06.2016.

	Data, luogo della firma, titolo	**Data di entrata in vigore**
1	Protocollo alla Convenzione sui diritti del fanciullo adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 19.12.2011	**In vigore dal 04.05.2016 Comunicato in GU n. 119 del 23.05.2016**
2	Accordo relativo al servizio Internazionale delle Ricerche e Accordo Partenariato sulle relazioni tra gli Archivi federali della Rep. Fed di Germania e il SIR, fatti a Berlino il 09.12.2011	**In vigore definitivamente dal 1 aprile 2016 Comunicato in GU n. 150 del 29.06.2016**
3	Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005.	**In vigore dal 08.05.2016 Comunicato in GU n. 151 del 30.06.2016**
4	Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro	**In vigore dal 15.06.2016 Comunicato in G.U. n. 183 del 06.08.2016**

SCHEDA PER			**GAZZETTA UFFICIALE**
DATA FIRMA	**18 settembre 2015**	**LUOGO FIRMA**	**NAY PYI TAW**
IN VIGORE	**SI**	**DATA ENTRATA IN VIGORE**	**16 dicembre 2015**
MATERIA	**COOPERAZIONE**		
PAESE	**MYANMAR**		
TITOLO	ACCORDO INTERGOVERNATIVO PER LA CONCESSIONE DI UN CREDITO DI AIUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL "NATIONAL COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT PROJECT"		
ADEMPIMENTI INTERNI	**RATIFICA SENZA LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ED ESECUZIONE**		
LINGUE	INGLESE		
PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO		-	
GAZZETTA UFFICIALE		-	
NOTE VERBALI	**ITALIA**	N.V. 258922 del 30.11.2015	
	CONTROPARTE	N.V. 320560(5213) del 14.10.2015	
	RICEZIONE	N.V. 245 del 16.12.2015	
CLAUSOLA DI ENTRATA IN VIGORE	ART. 15.1 "Each Party shall notify to the other in writing the completion of the formalities required by the respective national laws and regulations necessary for the entry into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the date of the reception of the last of such notifications".		
DURATA	Stessa durata del credito		
DENUNCIA O DECADENZA			
UFFICIO NEGOZIATORE		**DGCS UFFICIO V**	
NOTE			

Soft Loan Agreement

Between

Ministry of Livestock, Fisheries and Rural Development

And

The Government of Republic of Italy

for "Up-scaling the National Community Driven Development Project"

18th September, 2015 **Nay Pyi Taw**

Agreement

between

the Government of the Italian Republic

and

the Government of the Republic of the Union of Myanmar

on a Soft Loan awarding for the
"Italian contribution to the up scaling of the National Community Driven Development Project"

The Government of the Italian Republic, herein after referred to as the "GoIR" and the Government of the Republic of the Union of Myanmar, hereinafter referred to as the "GoRUM", both jointly referred to as "the Parties" and separately as a "Party", have decided to enter into this Agreement, herein after referred to as the "Agreement", to contribute to the up scaling of the National Community Driven Development Program, herein after referred to as the "NCDDP".

Recognizing the positive steps undertaken so far by the GoRUM to promote political and economic reforms and national reconciliation, to build government transparency and accountability, to empower local communities and civil society and to promote responsible international engagement and human rights;

Recognizing That notable progress has been made but also that challenges remain, the GoIR emphasizes the importance of promoting values of tolerance, diversity, and peaceful co-existence in appropriate ways to encourage continued reform in the country;

Whereas The two Governments fully agree on the need to sustain the socio-economic development of Myanmar and to strengthen their relationship towards the achievement of GoRUM development objectives, as defined in the Policy Priorities 2012-2015 submitted to the Donor Community in November 2012;

Whereas There is a general consensus on the need for sustained support of people living in rural areas which accounts for more than 70% of the Myanmar population and where living conditions and poverty level are severe and very critical;

Recognizing That, in line with President's Thein Sein "People Centered Approach", the GoRUM has identified the development of rural areas and communities and the enhancement of the provision of services at local level, as one of the main instruments to target poverty and foster socio-economic development in the Country;

Whereas in its endeavors to implement the Community Driven Development, the GoRUM is currently implementing the National Community Driven Development Project, jointly financed through funds made available by the World Bank, which is operational since January 2013;

Whereas The present Agreement follows up the announcement made by the Italian Minister of Foreign Affairs and International Cooperation in the occasion of his visit to Myanmar in April 2012, as well as the pledge in the occasion of the Development Cooperation Forum held in Nay Pyi Taw on January 19 and 20, 2013, concerning a provision of a

soft loan in the amount of 20.0 million Euros for financing rural development activities;

Whereas The GoRUM presented on January 20, 2013 the shared intention to development partners for effective Development and Cooperation (Nay Pyi Taw Accord) where, among others, it commits for further develop coherent and efficient aid management system and to strengthen public administration to enhance the transparency and effectiveness of government program and foreign assistance;

Whereas In the occasion of the meetings held from 2 to 4 October 2013 in Nay Pyi Taw between an Italian Delegation and the mandated Myanmar Ministries it has been agreed to co-finance -on a soft loan basis- the National Community Driven Development Project NCDD, (hereinafter the Program) financed by the GoRUM and the World Bank and implemented by the MoLFRD-DRD;

Considering That with the letter dated October 11, 2013 the GoRUM through its Minister of Livestock, Fisheries and Rural Development has expressed its interest in borrowing 20.0 million EUR as soft loan for the purpose of co-financing the NCDD Project;

Whereas On 27-03-2015 the Steering Committee for Development Cooperation of the Italian Ministry of Foreign Affairs, has approved an initiative denominated "Italian contribution to up-scaling the National Community Driven Development Project" (hereinafter **the Project**), to be financed up to 20.0 million EUR on a soft loan basis.

Hereby Agree as follows

Clause 1
Purpose of the Agreement

1.1 The Agreement establishes the mutual obligations of the Parties concerning the financing of the Project by the GoIR through a 20 million EUR soft loan to be made available to GoRUM. It defines modalities and procedures for management, crediting, disbursement, procurement, monitoring, evaluation, reporting and auditing related to the Project. The mentioned amount is to be considered as the ceiling for the purposes of the Agreement. Under no whatsoever circumstances can this ceiling be overcome.

1.2 The soft loan shall be utilized by GoRUM for the purpose of meeting the actual costs of works, goods and services of the Project as detailed in the Project Document in Annex 1. The contract(s) for works and goods supply, and related services will be tendered by the Department of Rural Development (DRD) of the Ministry of Livestock, Fisheries and Rural Development (MoLFRD).

1.3 No portion of the Soft Loan provided by the GoIR will be used to finance Myanmar import taxes or custom duties.

Clause 2
Parts and Definitions

2.1 This Agreement consists of fifteen Clauses and of the following two Annexes:
- ANNEX 1: Project Document, including Operation&Financial Manual
- ANNEX 2: Eligibility Criteria, Ethical Clauses, Contract General Principles.

2.2 The above-mentioned annexes shall be considered an essential and substantial part of the Agreement.

2.3 Words and acronyms mentioned in the text have the following meaning: (Please add others as convenient)

IAB	The Italian Financial Institution appointed by the Government of the Italian Republic to sign the Financial Agreement with the Ministry of Finance of the Republic of Myanmar.
Audit Company	The local branch of an International audit company entrusted by the Ministry of Finance of the Republic of Myanmar to audit financial reports and documents related to the soft loan.
Audited Financial Report	The financial report, issued by the Audit Company.
Borrower	Ministry of Finance of the Republic of Myanmar.
Commercial Contract(s)	The commercial contract(s) relating to the supply of services and works connected to the Project's implementation.
DA	Designated Account
DB	Detailed Budget
DGCS	The Directorate General for Development Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of the Italian Republic
DRD	The Project Executing Agency of the MOLFRD, responsible for the management and implementation of Project activities with the support of technical assistance provided through the Project itself.
EU	European Union.
Financial Agreement	Agreement between IAB, acting as Lender's Agent, and the Borrower, with the aim of implementing this Agreement.
GoIR	Government of the Italian Republic
GoRUM	Government of the Republic of Myanmar
Grace Period	The period, lasting 28 years, beginning on the date on which the first installment of the Soft Loan is credited on the Main Project Account (MPA)
Grant	The amount granted by the Italian Government to the Republic of Myanmar for technical assistance activities.
IAB	The Italian Agent Bank
IDC	Italian Development Cooperation/UTL-Yangon
Italian CompetentAuthorities	The Ministry of the Economy and Finance and/or the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of the Italian Republic and/or any other competent entity of the Government of the Italian Republic, nominated for the purpose of this Agreement.
Italian Embassy	The Embassy of the Italian Republic in Yangon.
JSC	Joint Steering Committee, holding meetings among the Parties
Lender	The Government of the Italian Republic.
Loan	The Soft Loan granted by the Italian Government to the Republic of Myanmar.
Loan Agreement (LA)	The present Loan Agreement, the preamble and the annexes hereto forming an integral part thereof.
MoF	Ministry of Finance of the Republic of Myanmar, entrusted with the management of the soft loan, signatory of this Loan Agreement.
MoFA	Ministry of Foreign Affairs of the Republic of the Union of Myanmar,
MoLFRD-DRD	Ministry of Livestock, Fisheries and Rural Development-Department of Rural Development, responsible for the Project's implementation.
MoNPED	Ministry of National Planning and Economic Development
MPA	The Main Project Account opened at the Myanma Economic Bank by

	the Borrower named "Italian contribution to the NCDD Project"
Myanmar Competent Authorities	Ministry of Finance is the Myanmar Competent Authority for the implementation of this LA, supported by any other competent entity of the Government of the Republic of Myanmar, nominated for the purpose of this Agreement.
OM	The Operation &Financial Manual for the Programme/Project
PP	Procurement Plan.
Program	The National Community Driven Development Project
Project	The Italian Contribution to the NCDDP, as detailed in Annex 1
Soft Loan	Funds that IAB, in compliance with the authorization issued by the Italian Ministry of Economy and Finance and upon the proposal of the Ministry of the Foreign Affairs of the Italian Republic, will grant on the terms and the conditions provided for in the Clause 8 of this Agreement.
UTL	The Development Cooperation Office of the Italin Embassy in Yangon
WP	Work Plan

Clause 3
Project Description

3.1 Project objective is to enable poor rural communities to benefit from improved access to and use of basic infrastructure and services through a people-centered approach and to enhance the capacity of the Government to respond promptly and effectively to eligible crisis and emergencies.
The following components are included in the Project and will be financed under the soft loan:
a) **Community Block Grants**; intended to finance community-identified rural infrastructure investments.
b) **Facilitation and Community Development**; intended to finance technical assistance and institutional support for the purpose of supporting the implementation of community driven activities under component 1
c) **Knowledge and Learning**; intended to support government staff, communities, and civil society representatives through learning from community based approach implemented within Myanmar.
d) **Implementation support**; intended to support project management at the Union and Township levels, including monitoring and evaluation, reporting and communication as well as administration and logistical support for project implementation.

Clause 4
Institutions and Bodies involved in the Implementation of the Project

4.1 The Competent Authorities and bodies in the implementation of the Agreement shall be:
For the GoRUM:
- the Ministry of Finance of the Republic of Myanmar (MoF).
- the Ministry of Livestock, Fisheries and Rural Development-Department of Rural Development (MoLFRD-DRD)
- The Ministry of National Planning and Economic Development (MoNPED).

For the GoIR:
- the Directorate General for Development Co-operation of the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of the Italian Republic (DGCS),
- the selected Italian Agent Bank (hereinafter the IAB), acting as the signatory for the Italian side of the Financial Convention, designated by the GoIR to provide and manage the soft loan, including disbursements and collection of repayments;
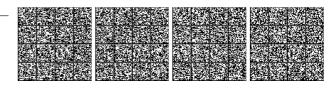
- the Italian Embassy and its Development Cooperation Office (UTL), acting locally on behalf of the DGCS.

4.2 The Parties will establish a Joint Steering Committee (hereinafter referred to as JSC). The Italian Party will be represented by the Italian Embassy/Development Cooperation Office (UTL) in Yangon and by a Representative designated by the DGCS at central level. The Myanmar Party will be represented by MoF, MoNPED and MOLFRD-DRD. The WB will be invited to observe these meetings. The JSC shall be convened as needed upon the mutual agreement of the two Parties.

Clause 5
Obligations of the Italian Government

5.1 Upon entering into force of the present Agreement as well as of the Technical Agreement DGCS-WB mentioned at Clause 5.3, the GoIR will make available up to 20,0000,000.00 (twenty) million Euro in the form of concessional loan in three consecutive installments, as per procedure detailed in the Project Document in Annex 1.

5.2 Each installment shall be made available by the Myanmar Government as grant to the MoLFRD-DRD acting as the Executing Agency for the Project.

5.3 Over and above the soft loan amount, the DGCS will directly manage a grant to finance consultancy services from the World Bank that shall oversee Project implementation on its behalf.

Clause 6
Obligations of the Government of the Union of Myanmar

The GoRUM engages itself in fulfilling all the obligations deriving from the present Agreement. In particular the GoRUM shall:

6.1. take the exchange risk for the soft loan to be reimbursed to the GoIR according to Clause 9 of this Agreement.

6.2. open with the Myanma Economic Bank a special separate account for the Project (hereinafter the Main Project Account-MPA) denominated in Euro;

6.3. open at the Myanma Economic Bank two (2) segregated Designated Accounts (hereinafter the DA) denominated in Myanmar KYAT, for receiving Project funds from the MPA. Account DAA will be used exclusively for component "Community Block Grants" of the Project, whilst funds for components "Capacity development", "Knowledge and learning" and "Implementation support" of the Project will be held in the account DAB.

6.4. Ensuring the correct implementation of the Project according to the provisions of the present Agreement and ensure that the designated the MoLFRD-DRD, will apply the same procedures applied for the management of WB funds for the Program, with same additional requirements reported in Annex 2;

6.5. Ensuring that appropriate fiduciary and administrative practices and institutional arrangements are adopted to ensure that the proceeds of the soft loan are used only for the purposes for which the soft loan is granted;

6.6. ensure that all activities will be carried out by the MOLFRD-DRD in accordance with the provisions of the Environmental and Social Management Framework for the Program;

6.7. not assign, amend, abrogate or waive the Environmental and Social Screening and Assessment Framework or any provisions thereof if, in the opinion of the DGCS or WB, such assignment,

amendment, abrogation, or waiver will materially and adversely affect the implementation of the Project;

6.8. provide the DGCS and WB - as part of the Project Report and not later than forty-five days after the end of each quarter- with quarterly financial reports in form and substance satisfactory to the DGCS and WB;

6.9. have financial statements of the Italian soft loan funds audited following the provisions of clause 7.

6.10. Ensure that all activities and contracts signed out of soft loan and grant proceedings provided by the GoIR in support of the Project, are exempt from all duties and non-income taxes including VAT;

6.11. ensure that DGCS and Italian Embassy personnel and WB staff have access to the Project areas

6.12. ensure that all documents produced during project implementation, including tender and contract dossiers and any related correspondence are kept in original for five years after the completion of the Project.

6.13. ensure the appropriate visibility and information about the Italian origin of the soft loan funds at al levels during Project implementation through appropriate tools and mechanisms to be agreed with MoLFRD-DRD.

CLAUSE 7
Auditing and Procurement verification

7.1 In addition to the auditing activities specifically conducted by the Union Auditor General Office in the framework of the Program, a primary internationally experienced Auditing Company or local branch shall be entrusted by the Borrower for auditing the project's financial statements and the related administrative documents requested for the transfer by the GoIR of the 2nd and 3rd installment, as well as of the Final Financial Report. Auditing will verify the regularity and compliance to the conditions set up in this Agreement for every financial transaction related to the Project and the correct application of procurement procedures.

7.2 The Terms of Reference for the selection of the primary internationally experienced Auditing Company or its local branch to be conducted according to WB relevant Guidelines, shall be prepared immediately after the entering into force of this Agreement and submitted for "no objection" to the DGCS. The Borrower shall send to the DGCS the tender package for the Audit, a copy of the draft contract and a standard form of the Financial Report and Procurement Report, proving that the audit fees are in line with market prices. The costs of these services shall be borne by the soft loan. In case that OM provisions and provisions of Annex 2 do not match, Annex 2 will prevail.

CLAUSE 8
Financing and implementation of the Project

8.1 After the signature of this Agreement, MoF and IAB shall enter into a Financial Agreement related to soft loan, that shall provide the legal framework between the Lender and the Borrower and shall specify the procedures for the disbursement and repayment.

8.2 The MoLFRD-DRD shall implement Project activities following the procurement procedures and controls applied for the management of IDA Grant H814-MM for NCDDP and set out in the Project Operation Manual (OM). In addition, MoLFRD-DRD shall ensure that the provisions set

out in Annex 2 "Eligibility Criteria, Ethical Clauses, Contract General Principles" are applied. In case that OM provisions and provisions of Annex 2 do not match, Annex 2 will prevail.

8.3 Activities to be managed by MoLFRD-DRD shall be detailed in an annual Work Plan (hereinafter the WP) consisting in a procurement Plan (PP) and a Detailed Budget (DB), to be submitted as a precondition for the transfer of each installment to MoF.

8.4 The three installments shall be then disbursed according to the following procedure:

8.4.1 After the entering into force of this Agreement, the DGCS-WB Technical Agreement and the Financial Agreement, the MoF shall request MAECI-DGCS and IAB to deposit the first installment of Euro 6.600.000,00 into the MPA on the basis of a Work Plan to be approved and a no-objection by DGCS on the international competitive bidding(s) for the selection of NGOs and/or Consultant firm for institutional support, technical assistance and other services. The Borrower shall also send to DGCS the tender package for technical assistance before launching the tender procedure. DGCS shall also approve a report on the awarding of the contract(s) before signature.

8.4.2 A second installment of Euro 6.700.000,00 shall be disbursed to MoF after that MAECI-DGCS and IAB have received from the GoRUM:

i) the cumulative report with detailed information on the procurement process concerning the first installment, approved by the WB.
ii) the WP for the second installment, approved by the WB.
iii) the first audited Financial and Procurement Report, issued by the Audit Company mentioned in Clause 7, covering disbursements by MoLFRD-DRD for at least 50% of the first installment; such procurement report shall describe in detail the tender procedures and also certify that the procurement procedures adopted apply the IDA guidelines and that for tied bid the provisions described in Annex 2 are also applied.
iv) A no objection issued by the MAECI-DGCS at central level and by IAB on the above mentioned documents.

8.4.3 The third installment of Euro 6.700.000,00 shall be disbursed to the MoF after that MAECI-DGCS and IAB have received from the GoRUM

v) the cumulative report with detailed information on the procurement process concerning the second installment, approved by the WB.
i) the WP for the third installment, approved by the WB.
ii) the second audited Financial and Procurement Report, issued by the Audit Company, covering disbursement by MoLFRD-DRD for at least 50% of the second installment and of the total remaining balance of the first installment not covered by the previous audited Report. Such procurement report shall describe in detail the tender procedures and also certify that the procurement procedures adopted apply the IDA guidelines and that the provisions described in Annex 2 are also applied.
iii) A positive assessment by MAECI-DGCS at central level and by IAB on the above mentioned documents.

8.4.4 Within 24 months after the crediting of the third installment into the MPA, the Auditing Company shall produce a Final Report that shall be approved by MAECI-DGCS at central level and IAB, covering the total amount of the expenditures not covered by the previous audited Financial and Procurement Reports.

8.5 The Borrower irrevocably commit to reimburse to IAB the amounts not approved by DGCS and IAB. In case the soft loan amount shall not be completely utilized at the end of one year from the disbursement of the third installment, the Parties can agree to extend such period.

8.6 Continuous and regular monitoring of the Project shall be carried out by the WB according to the TA mentioned at Clause 5.3 throughout the entire duration of the Project. The GoIR may participate in all implementation support missions of the WB and may carry out independent monitoring whenever appropriate. A mid-term joint evaluation shall be carried out within 24 months from the deposit of the first installment on MPA. A joint final evaluation shall be carried out no later than one year after Project completion.

Clause 9
Soft Loan Terms and Conditions

9.1 The soft loan is 100% untied and has a concessional level of 70%. As per November 2013, this is reflected in the following conditions a) interest rate 0,00% per year, b) credit duration; 38 years, 28 of which as grace period; d) repayment of principals: semi-annual equal and consecutive installments, starting from year 29. The final conditions shall be determined at the time of the signature of the Financial Convention.

Clause 10
Controls during implementation

10.1 The DGCS reserves the right to control at its expenses the implementation of the Project and the transparent, effective and efficient use of the funds provided by the GoIR through control activities that may be carried out both in Italy and locally by means of: (i) DGCS experts specific missions; (ii) personnel of the Italian Embassy, (iii) personnel of the WB.

10.2 Control activities on disbursement are assigned to IAB. No service charges will be deducted from the Soft Loan amount.

Clause 11
Impediments and Force Majeure

11.1 Should impediments arise to the implementation of the Project due to causes of force majeure recognized by both Parties according to practice, such as act of war, floods, fires, typhoons, earthquakes, social or labor internal conflicts and strikes, mobilization difficulties, unsecure conditions for expatriate staff, or any other unpredictable reason, the following provisions shall apply:

(a) in case of impediment to Project's implementation lasting less than 12 months, activities shall be suspended. Residual funds shall be maintained until normal conditions re-establish and DGCS agrees on the resumption of the Project;

(b) in case impediment to Project's implementation longer than 12 months, the Parties shall agree on the destination of residual funds.

Clause 12:
Amendments to the Agreement

12.1 The Parties may modify this Agreement at any time. Any modification must be set out in written form through exchange of Note Verbale, that shall come into force upon the receipt of the acceptance of the other Party.

Clause 13:
Settlement of Disputes

13.1 Any dispute between the Parties arising out of the implementation of this Agreement shall be settled amicably by consultations or negotiations between the Parties through diplomatic channels.

Clause 14
Termination of the Agreement

14.1 The Parties reserve the right to terminate this Agreement under the following circumstances:

(a) Serious fault(s) by one of the Parties causing: (i) prolonged delays to Project implementation; (ii) failure in making available the material and financial resources foreseen in Clauses 5 and 6 of this Agreement; (iii) utilization of Italian funds for activities different to those defined by this Agreement; (iv) proved existence of serious irregularities within the financial management of the Italian funds, verified during controls as per Clause 11 of this Agreement;

(b) Circumstances preventing the regular implementation of the Project.

14.2 MoF, on behalf of the GoRUM, engages itself in crediting back to the MPA an amount equivalent to following improper expenditures: (i) irregularities in the financial management of Italian funds; (ii) improper utilization of Italian funds for activities different from those defined by this Agreement; (iii) expenditures not supported by a proper and sufficient documentation. These funds shall be used for the same goals foreseen by this Agreement.

14.3 Termination enters into force after six months from the other Party's communication of the termination through Written Note, without any effect. Activities for which contractual engagements are already in place shall be completed.

Clause 15:
Entry into force and duration

15.1 Each Party shall notify to the other in writing the completion of the formalities required by the respective national laws and regulations necessary for the entry into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the date of the reception of the last of such notifications.

15.2 This Agreement shall have the same duration of the soft loan repayment.

15.3 In the event the Parties terminate this Agreement, it is understood and agreed that DGCS could, with immediate effect, ask for reimbursement of any unspent money and interests accrued under terms of this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at Nay Pyi Taw on the date of September 18 , 2015 , in two originals in the English language.

for and on behalf of
the Government of
the Italian Republic

Pier Giorgio Aliberti
Ambassador
Embassy of Italy

for and on behalf of
the Government
of the Republic of the Union of Myanmar

Khant Zaw
Director General
Department of Rural Development

	SCHEDA PER: G.U.	
FIRMA: 21.05.2015 / 16.06.2015	ENTR. VIGORE: 11.01.2016	IN VIGORE: SI

PAESE: ALBANIA	
MATERIA: COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	
POSIZIONE:	DEPOSITO: Busta n.
TITOLO: Emendamenti, tramite Scambio di Note all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d'Albania per la realizzazione del Programma "Centro Traumatologico Nazionale di Tirana", fatto a Tirana il 21 maggio 2015 e il 16 giugno 2015.	
FIRMATO a: Tirana	il: vedi sopra
PROVV.LEG.: =	G.U.:
==== ( ) Italia: NV nr. 213151 del 07.10.15 Controparte: NV nr. 21825 del 30.12.15 Ricezione: 11.01.2016	Comunicato G.U.: (Tabella II:)
DATA ENTR. VIGORE: vedi sopra	
DURATA: stessa dell'Accordo principale	
DEN./DEC.:	
NOTE: VD.:	
CLAUSOLA ENTR.VIGORE: Art. 15 "[...] entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive prescritte procedure nazionali di ratifica all'uopo previste."	ADEMPIMENTI INTERNI: ratifica senza legge di autorizzazione ed esecuzione.
Lingue ufficiali: italiano e albanese.	Uff. negoziatore: DGCS III

ACCORDO

Tra il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania, rappresentato dal Ministero della Difesa

Qui di seguito denominate "Parti contraenti"

per la realizzazione del "PROGRAMMA"

"POTENZIAMENTO DEL CENTRO TRAUMATOLOGICO NAZIONALE DI TIRANA"

CONSIDERANDO

Che nel Protocollo di Cooperazione per il triennio 2002-04, il Governo Italiano ha assunto l'impegno di finanziare un intervento per potenziare il Centro Traumatologico Nazionale e migliorarne la funzionalità, destinando allo scopo un credito di aiuto di 5.000.000,00 di Euro ed un dono di 150.000,00 Euro;

Che nella seduta dell'16 Maggio 2005 il Comitato Direzionale del Ministero degli Affari Esteri (MAE) ha espresso parere favorevole alla concessione di un credito d'aiuto di Euro 5.000.000,00 ed ha deliberato un dono di Euro 150.000,00 per la realizzazione dell'intervento "Potenziamento del Centro Traumatologico Nazionale di Tirana", in seguito denominato il PROGRAMMA

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Scopo e parti dell'Accordo

a) Lo scopo del presente Accordo è di regolare gli impegni reciproci delle due Parti per la corretta esecuzione del PROGRAMMA, con particolare riferimento alle modalità di aggiudicazione dei contratti, nonché a quelle di gestione/imputazione/erogazione dei fondi a credito d'aiuto.
b) Il presente Accordo è composto di 15 Articoli e dai sottoelencati 3 Allegati, che ne costituiscono parte integrante:

1. Sintesi del PROGRAMMA
2. Appalto di servizi, forniture e lavori (Condizioni particolari)
3. Modalità di attuazione e di gestione del Credito d'aiuto

Articolo 2
Obiettivi del PROGRAMMA

a) L'obiettivo generale del PROGRAMMA è unico e consiste nel migliorare lo stato di salute della popolazione albanese, in particolare quella affetta da traumi.

b) Gli obiettivi specifici consistono nel rendere più efficiente ed efficace l'azione terapeutica del Centro Traumatologico Nazionale per aumentarne l'impatto sulla salute della popolazione e, nel contempo, migliorare la prognosi *quoad valitudinem* dei pazienti politraumatizzati con conseguente riduzione delle disabilità temporanee e permanenti e dei costi ad esse associati.

Articolo 3
Descrizione del PROGRAMMA

a) Il PROGRAMMA è brevemente descritto in Allegato 1 e si propone di conseguire il risultato di equipaggiare il Centro Traumatologico Nazionale con apparecchiature medicali appropriate e renderlo idoneo al suo ruolo di polo di riferimento Nazionale per i pazienti traumatizzati.

b) L'attuazione del PROGRAMMA comporta la fornitura di:

- attrezzature mediche ed arredi;
- un Servizio di assistenza tecnica, manutenzione e formazione specializzata, ad integrazione della normale garanzia delle attrezzature,
- un adeguato quantitativo di materiali di consumo al CNT.

Articolo 4
Istituzioni coinvolte nella realizzazione del PROGRAMMA

Le Istituzioni coinvolte nella realizzazione del PROGRAMMA sono le seguenti:
a) per la Parte italiana:

1. il MAE/DGCS (Ministero Affari Esteri/Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo), che assicurerà l'erogazione delle risorse finanziarie a credito, secondo le modalità previste dalla normativa italiana vigente, sinteticamente indicate nel presente Accordo. Il MAE/DGCS, in collaborazione con il Ministero della Difesa (MD) albanese, avrà inoltre il compito di monitorare l'andamento del PROGRAMMA e la sua capacità di conseguire i risultati indicati nel precedente Articolo 3. Il MAE/DGCS opererà attraverso gli Uffici competenti per l'espletamento dei propri compiti. In particolare, l'Unità Tecnica Centrale del MAE/DGCS, qui di seguito denominata UTC, assicurerà tutte le funzioni di natura tecnica a supporto della realizzazione del PROGRAMMA;
2. L'ARTIGIANCASSA, che - su istruzioni del MAE/DGCS e del Ministero dell'Economia italiano - stipulerà con il Ministero delle Finanze albanese (MOF) una Convenzione Finanziaria che regolerà l'utilizzo dei fondi a credito di aiuto. Nel quadro di detta Convenzione Finanziaria, l'Artigiancassa curerà l'imputazione dei singoli contratti per l'erogazione dei beni, servizi e lavori, attraverso i quali si realizzeranno le attività previste nel PROGRAMMA. Sarà inoltre sua cura assicurare il pagamento dei corrispettivi contrattuali agli organismi realizzatori;
3. l'Ambasciata/UTL a Tirana, che assicurerà tutte le funzioni di natura tecnica necessarie ad assicurare il corretto andamento delle attività. Nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, l'Ambasciata/UTL assicurerà inoltre i necessari contatti con le controparti del PROGRAMMA, curando, tra l'altro, la ricezione e la trasmissione di tutta la documentazione ufficiale.

b) Per la Parte albanese:

1. il MD, che assicurerà l'attuazione degli obblighi derivanti dal presente Accordo, coinvolgendo le altre strutture albanesi competenti (in particolare il Ministero della Sanità) e provvederà a coordinare le funzioni di natura tecnica e gestionale necessarie alla realizzazione del PROGRAMMA;

2. il MOF, che stipulerà la Convenzione Finanziaria con ARTIGIANCASSA e che curerà i contatti operativi con quest'ultimo, secondo quanto precisato nella Convenzione Finanziaria.

Articolo 5
Risorse finanziarie e Modalità di utilizzo del credito d'aiuto

a) Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del PROGRAMMA sono le seguenti:

1. Credito di aiuto di Euro 5.000.000 per la realizzazione di tutte le attività previste nel PROGRAMMA
2. Dono di Euro 150.000 per le attività di monitoraggio ed assistenza tecnica sia durante il lancio della gare che durante l'esecuzione delle attività del PROGRAMMA.

b) I termini e le condizioni del credito di aiuto sono le seguenti:

- periodo di rimborso del credito: 19 anni
- periodo di grazia (per il rimborso del credito): 8 anni
- tasso d'interesse annuale: 0,20 %

c) Sulla base delle procedure in vigore presso il MAE-DGCS, i passi principali da seguire, per l'utilizzo dei fondi a credito di aiuto, sono i seguenti (meglio specificati in Allegato 3):

1. la firma del presente Accordo;
2. l'emissione da parte del Ministero dell'Economia italiano di un decreto ministeriale che autorizza ARTIGIANCASSA a negoziare e firmare la Convenzione Finanziaria con il MOF;
3. la stipula della Convenzione Finanziaria tra Artigiancassa e MOF;
4. la predisposizione dei documenti di gara e l'espletamento della gara, per l'affidamento delle forniture, del servizio di assistenza, manutenzione e formazione con pubblicazione del Bando in Italia (a carico del MAE-DGCS) ed in Albania (a carico del MD);
5. la valutazione delle offerte da parte della commissione istituita dal MD ed aggiudicazione, con clausola sospensiva, dell'appalto;
6. la verifica di conformità da parte del MAE-DGCS, della predisposizione dei documenti di gara, della procedura di selezione seguita e dei contratti da stipulare, e in caso di esito positivo darà il *no objection* per la stipula del contratto di forniture da parte del MD;
7. l'imputazione dei contratti sulla Convenzione Finanziaria, con le modalità di erogazione dei fondi indicate nell'Allegato 3.

Articolo 6
Monitoraggio del PROGRAMMA – Comitato di Gestione

a) Il PROGRAMMA sarà monitorato attraverso un Comitato di Gestione composto da due membri designati uno dal MAE/DGCS e uno dal MD.

b) Il Comitato avrà il ruolo di monitorare le attività ed in particolare:
- rapporti con le istituzioni coinvolte dal PROGRAMMA;
- esame della documentazione di gara preparata dal beneficiario e assistere se necessario la preparazione del tender relativamente alle procedure di gara;
- assistere il gruppo di esperti albanesi identificati dal MD;
- monitorare e valutare la realizzazione del PROGRAMMA.

c) Durante le riunioni del Comitato di Gestione dovranno essere prese in considerazioni proposte, misure collettive per le successive fasi di realizzazione.

d) Il Comitato dovrà essere consultato per qualsiasi decisione relativa al PROGRAMMA che potrà essere presa solo con il consenso del Comitato stesso.
e) Alla fine del PROGRAMMA verrà convocata una riunione per fare un resoconto finale di verifica delle attività del PROGRAMMA.

Articolo 7
Modalità di acquisizione di Servizi, Forniture e Lavori

a) L'individuazione degli esecutori delle attività del PROGRAMMA, verrà effettuata mediante l'espletamento di gare disciplinate dalle disposizioni contenute nel MANUALE DELLE PROCEDURE (adottato dalla Commissione Europea il 23 dicembre 2002), relativo a: "Appalto di Servizi, di Forniture e di Lavori nel quadro della cooperazione comunitaria con i Paesi Terzi", nonché da quanto precisato in Allegato 2.

Articolo 8
Obblighi del Governo Italiano

a) Il Governo Italiano si impegna a garantire il finanziamento:

- fino a Euro 5.000.000,00 a credito d'aiuto, che sarà reso disponibile presso l'Artigiancassa e sarà erogato secondo quanto precisato in Allegato 3;
- fino a Euro 150.000,00 a dono, che sarà gestito direttamente dal MAE/DGCS per il reclutamento di esperti e consulenti per attività di controllo e gestione del credito.

Articolo 9
Obblighi del Governo Albanese

a) Il Governo Albanese si impegna a:

- mettere a disposizione le risorse finanziarie di competenza, pari a circa 1.000.000,00 di Euro equivalenti;
- rendere operative tutte le azioni, attività ed atti formali indispensabili per la buona riuscita del PROGRAMMA;
- dare collaborazione al MAE/DGCS per le attività di monitoraggio del PROGRAMMA, di cui all'articolo 6, anche per l'accesso alla documentazione esistente ed alle aree di attività.

Articolo 10
Clausola anticorruzione

a) Il Governo italiano è impegnato nella lotta contro la corruzione in tutte le sue manifestazioni. In particolare, al fine di evitare qualsiasi occasione di attività illegali e irregolarità in occasione della presentazione di offerte per forniture, servizi ed opere civili, il Governo italiano ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti alle gare di sottoscrivere e presentare un *Integrity Pact*, unitamente alle loro offerte o ai contratti approvati. La mancata presentazione dell'*Integrity Pact* causerà l'automatica esclusione dalla gara e il mancato rispetto del medesimo durante l'esecuzione del contratto approvato sarà motivo per applicare le rilevanti sanzioni in esso previste. L'inserimento di detta clausola mira ad assicurare una corretta concorrenza ed uguali opportunità a tutti i partecipanti alle gare, nonchè una corretta e trasparente esecuzione del contratto approvato.

Articolo 11
Soluzione delle controversie

b) Ogni controversia sorta fra le Parti contraenti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.

Articolo 12
Impedimenti e Forza Maggiore

a) In caso di impedimento alla realizzazione del PROGRAMMA, dovuto a cause di forza maggiore (guerra, alluvione, incendio, tifone, terremoto, conflitti di lavoro, scioperi, provvedimenti dei rispettivi Governi, impreviste difficoltà nei trasporti e altre cause) riconosciute da entrambe le Parti, o in caso di pericolo o di condizioni rischiose per il personale espatriato, saranno adottate le seguenti disposizioni, basate su raccomandazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri albanese e approvate dal MAE / DGCS:

1. se la durata dell'impedimento alla realizzazione del PROGRAMMA è minore di sei mesi, l'uso dei fondi non impegnati viene sospeso fin quando il MAE-DGCS autorizzi la ripresa delle attività;
2. se la durata dell'impedimento è maggiore di sei mesi e minore di ventiquattro, il PROGRAMMA è sospeso ed i fondi non impegnati sono mantenuti fino al venir meno dell'impedimento e al sopraggiungere dell'autorizzazione del MAE-DGCS alla ripresa delle attività;
3. qualora la durata dell'impedimento sia maggiore di ventiquattro mesi, le Parti sono tenute ad accordarsi sulla continuazione del PROGRAMMA ed a stabilire il corso delle azioni. In caso di impossibilità a continuare le attività, le Parti devono decidere sulla destinazione dei fondi non impegnati.

Articolo 13
Diritto di risoluzione dell'Accordo del MAE-DGCS

a) Il MAE-DGCS si riserva il diritto di recedere dall'Accordo nei seguenti casi:

1. mancata realizzazione delle attività previste nel PROGRAMMA, per cause non imputabili alla Parte italiana;
2. protratto impedimento o forza maggiore in base al precedente articolo 12.

b) Nei due casi menzionati sopra, il MAE-DGCS può decidere unilateralmente la conclusione dell'Accordo, notificandola al MD e al MOF attraverso una Nota Verbale con almeno tre mesi di anticipo. In ogni caso, dopo tale notifica, il MD è tenuto ad interrompere le attività del PROGRAMMA, salvo diverso accordo tra le Parti.

Articolo 14
Modifica

a) Le Parti possono in ogni momento proporre modifiche al contenuto del presente Accordo attraverso i canali diplomatici. Gli eventuali emendamenti o modifiche concordati fra le parti entreranno in vigore secondo le procedure all'uopo previste.

Articolo 15
Entrata in vigore, durata e denuncia

a) Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.

b) Il presente Accordo avrà la durata di due anni e sarà rinnovato con scambio di note scritte per periodi successivi di uguale durata per periodi da stabilirsi attraverso la volontà delle parti.

c) Il presente Accordo potrà essere denunciato in ogni momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte contraente.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Tirana il ..13-7-2006.. in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed albanese. In caso di discordanza nell'interpretazione, il testo in lingua italiana è quello che prevale.

Per il Governo della Repubblica Italiana
L'Ambasciatore Italiano in Tirana

Attilio Massimo IANNUCCI

Per il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania
Il Ministro della Difesa
Fatmir MEDIU

ALLEGATO 1

SINTESI DEL PROGRAMMA

1. DESCRIZIONE

Il PROGRAMMA prevede l'equipaggiamento completo del Centro Traumatologico Nazionale con appropriate attrezzature mediche ed arredi al fine di rendere più efficiente ed efficace la sua azione terapeutica sulla salute della popolazione e quindi di migliorare la prognosi *quoad valitudinem* dei pazienti politraumatizzati con conseguente riduzione di disabilità temporanee e permanenti e dei relativi costi associati a quest'ultime. Alla fornitura delle apparecchiature mediche e degli arredi è associato un servizio di assistenza e manutenzione, corredato da un piano di formazione clinica specializzata ed una certa quantità di materiali di consumo per lo *start up* delle apparecchiature.
L'ammontare totale del Credito di 5 M€ comprende la fornitura di:

- apparecchiature biomediche ed arredi (4,6 M€);
- assistenza, manutenzione e formazione (0,22 M€);
- materiali di consumo (0,18 M€).

La componente a dono, che sarà gestita direttamente dalla D.G.C.S., è finalizzata, come meglio precisato in seguito, ad attività di assistenza tecnica e monitoraggio al Ministero beneficiario (0.15 M€).
La fornitura dell'equipaggiamento medico si è basata sui rilevamenti svolti durante la fase di formulazione e sul "Master Plan of Emergency Department and the Operation Unit of National Trauma Center ".

<u>Il PROGRAMMA si compone di tre componenti (Componente a Credito):</u>

A. FORNITURA D'APPARECCHIATURA BIOMEDICHE ED ARREDI

La Cooperazione Italiana finanzia, a credito d'aiuto, le attrezzature biomediche e gli arredi necessari per il pronto soccorso, il blocco operatorio, la terapia intensiva, le degenze delle diverse specialità chirurgiche e la sala mortuaria.
La fornitura comprenderà anche un servizio di diagnostica per immagini costituito da un'unità di radiologia ed un'unità di risonanza magnetica. Data la specificità del servizio erogato dal Centro Nazionale Traumatologico, un servizio di risonanza magnetica qui collocato è considerato essenziale per aumentare la qualità e l'efficacia terapeutica del Centro ed aumentare l'indice di copertura nazionale di questo servizio diagnostico.
Particolare cura dovrà essere posta all'omogeneità tecnologica, alla qualità ed alla semplicità di uso e di manutenzione delle apparecchiature.

Le unità che saranno equipaggiate con il finanziamento Italiano saranno:

<u>a.1 Pronto soccorso:</u>
Per quanto riguarda il pronto soccorso, la fornitura consisterà nell'equipaggiamento di una zona di accettazione ed osservazione dei pazienti, due sale operatorie per il trattamento di pazienti politraumatizzati (sale Trauma), una sala operatoria per interventi di chirurgia generale d'emergenza, un laboratorio per esami clinici d'emergenza, un sistema informatico di gestione delle ammissioni e tutti gli ambienti di servizio annessi per il corretto funzionamento del servizio di emergenza.

<u>a.2 Blocco operatorio:</u>
Il Blocco Operatorio consisterà in cinque sale operatorie equipaggiate secondo le diverse tipologie d'interventi chirurgici e dei necessari ambienti accessori necessari al suo corretto funzionamento quali filtri, zone di preparazione pazienti, sterilizzazione, substerilizzazione e ambienti di servizio per lo staff operatorio. Le sale operatorie che si prevede di equipaggiare sono: una sala per gli interventi d'ortopedia, una sala per gli interventi di neurochirurgia, e tre sale per gli interventi d'urologia, gastroenterologia, chirurgia vascolare, ginecologia, otorinolaringoiatria ed oculistica.

<u>a.3 Terapia intensiva:</u>
La terapia intensiva sarà organizzata in tre settori principali: zona terapia intensiva (letti 8 di cui 1 per pazienti infetti e 2 per pazienti ustionati), zona terapia sub-intensiva (letti 8), centrale di monitoraggio.

<u>a.4 Diagnostica per immagini:</u>
La diagnostica per immagini sarà costituita da un'unità radiologica ed una risonanza magnetica. Il servizio di radiologia sarà costituito da un apparecchio radiologico fisso per uso generale ed un sistema per fluoroscopia. Tale servizio sarà corredato di tutti gli accessori e gli ambienti per il suo funzionamento.

La risonanza magnetica che s'intende fornire sarà del tipo a "magnete fisso" per applicazioni ortopediche e traumatologiche. Tale fornitura dovrà includere tutti i dettagli impiantistici necessari al suo corretto funzionamento.

a.5 Degenze:
Le degenze saranno equipaggiate in modo basico. Si prevede di fornire i letti per degenza ed i relativi arredi minimi per tutti i 120 letti dei diversi reparti.

a.6 Sala Mortuaria:
La morgue prevedrà l'equipaggiamento della sala per la conservazione delle salme, la sala per gli esami autoptici e l'equipaggiamento degli ambienti accessori come la preparazione medici e la sterilizzazione.

E' prevista una voce di spesa (*a.7 Continuità elettrica)* per l'acquisto di apparecchiature in grado di assicurare la continuità del servizio elettrico soprattutto per le unità operative il cui funzionamento è critico per la salute del paziente o la salvaguardia dell'equipaggiamento. Si prevede pertanto la fornitura di gruppi di continuità statici (UPS) la cui disposizione e le cui utenze saranno definite in sede di stesura del piano generale d'equipaggiamento. A sostegno di tali gruppi di continuità si valuterà l'opportunità di includere nella fornitura un gruppo elettrogeno di adeguata potenza. Si prevede inoltre di utilizzare tale voce per l'eventuale adeguamento dell'impianto elettrico alle normative europee.

B. Fornitura di un piano d'assistenza e manutenzione

Per garantire la piena operatività dell'equipaggiamento biomedico, il PROGRAMMA dovrà associare alla fornitura di attrezzature, oltre alla formazione specifica, anche un piano di assistenza, e manutenzione di tipo *global service*, che consenta di fare fronte alle necessità che potrebbero presentarsi nella fase iniziale di messa in opera delle attrezzature biomediche. Tale piano d'assistenza e manutenzione consisterà in interventi sia di tipo correttivo che di tipo preventivo. Questo piano di assistenza rappresenta una componente essenziale per la sostenibilità dell'intervento in quanto, se opportunamente gestito ed affiancato dal personale tecnico locale, sarà una importante occasione di trasferimento di conoscenza.
La durata di questo piano di assistenza e manutenzione dovrà essere di un anno. Si ritiene che tale durata sia adeguata a indurre questo necessario passaggio di competenze .

C. Fornitura di materiali di consumo

La fornitura dei beni prevede un'adeguata quantità di materiali di consumo delle principali attrezzature per superare la fase critica di *start up* delle unità che saranno equipaggiate.

2. DURATA DELL'INTERVENTO

L'intervento finanziato a credito d'aiuto avrà una durata complessiva di 24 mesi.
Durante il primo periodo di 6 mesi, dovranno essere attuate le attività preparatorie all'appalto (capitolati di gara), da finanziare con la componente a Dono.

3. PIANO DI SPESA E DELLE EROGAZIONI

Le risorse del finanziamento italiano potranno essere utilizzate esclusivamente per eseguire le attività previste dal presente Accordo. Riallocazioni ed aggiustamenti tra le singole voci previste per le forniture, per l'assistenza, manutenzione e formazione e per i materiali di consumo, previste nella tabella 1, in aumento o in diminuzione, entro un valore massimo del 20% e comunque senza alterazione dell'importo totale, potranno essere apportati dall'Ente esecutore. Variazioni superiori al 20% dovranno invece essere sottoposte all'approvazione del G.I.

4. A CARICO DELLA PARTE ALBANESE SARANNO

a) le esenzioni di tasse e imposte.
b) eventuali maggiori oneri per imprevisti e revisione prezzi .

In nessun caso i fondi del finanziamento italiano potranno essere usati per pagare imposte locali, dazi doganali o IVA. Le forniture ed i servizi importati in relazione alla realizzazione del Progetto saranno esenti da qualsivoglia imposta o tassa doganale albanese.

5. Rapporto Finale (RF)

Il RF verrà predisposto dalla Direzione dell'Ospedale Militare di Tirana al termine del Progetto, sottoposto all'approvazione del MD quindi inviato al MAE/DGCS. Il RF avrà la seguente struttura generale: i) riepilogo del

contenuto del progetto ii) descrizione delle modalità d'esecuzione del progetto (gare, calendario, rapporti, realizzazioni e modifiche, costi, finanziamento, performance imprese e ente esecutore); iii) performance del progetto (operativa, istituzionale e finanziaria); iv) impatti (economico, sociale, ambientale, ...); v) sostenibilità del progetto; vi) performance DGCS e Governo; vii) performance globale; viii) conclusioni e raccomandazioni.
6. COSTI DEL PROGRAMMA (a carico della Cooperazione Italiana)

Nella seguente tabella sono riassunti, a solo titolo indicativo, i costi stimati delle differenti voci

Tab. 1 -Quadro complessivo dei costi stimati del "PROGRAMMA"

			Totale (€)	Importo (€)
A	DISPOSITIVI MEDICI ED ARREDI		4.600.000	
	A.1	Equipaggiamento del Pronto Soccorso		805.000
	A.2	Equipaggiamento del Blocco Operatorio		1.430.000
	A.3	Equipaggiamento della Terapia Intensiva		630.000
	A.4	Equipaggiamento delle Degenze		360.000
	A.5	Equipaggiamento del Servizio di Bioimmagini		1.205.000
	A.6	Equipaggiamento della Morgue		50.000
	A.7	Continuità elettrica		80.000
B	SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE, FORMAZIONE		220.000	
C	MATERIALI DI CONSUMO E PEZZI DI RICAMBIO		180.000	
		Credito	5.000.000	
D	MISSIONI DGCS		150.000	
	D.1	Anno 2006		100.000
	D.2	Anno 2007		50.000
		Dono (Fondo Esperti)	150.000	
		TOTALE GENERALE PROGRAMMA	5.150.000	

ALLEGATO 2

APPALTO DI SERVIZI, DI FORNITURE E DI LAVORI (CONDIZIONI PARTICOLARI)

Il presente Allegato si riferisce all'utilizzo del credito d'aiuto italiano.

L'assegnazione dei contratti avverrà mediante gare aperte, riservate a società italiane. La percentuale di credito d'aiuto utilizzabile per costi locali e/o in Paesi in via di sviluppo non potrà superare il 40 % del credito stesso.
Per l'assegnazione di tutti gli appalti previsti nel PROGRAMMA, saranno adottate le procedure previste nel MANUALE DELLE PROCEDURE (adottato dalla Commissione Europea il 23 dicembre 2002) ed eventuali successive modifiche, salvo la parte riguardante le regole sulla nazionalità e l'origine, la quale verrà adattata alla specificità del credito di aiuto italiano, relativo a: **Appalto di Servizi, di Forniture e di Lavori nel quadro della cooperazione comunitaria con i Paesi Terzi.**

In ogni caso, la procedura di selezione dovrà comunque includere:

- <u>Verifica dell'idoneità degli offerenti</u> (persone giuridiche, società, e aziende), che non saranno ritenute idonee qualora:

a) siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, di cessazione dell'attività o che siano oggetto di un procedimento simile previsto dalle leggi e dai regolamenti nazionali;

b) siano oggetto di una procedura di dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o di un procedimento simile previsto dalle leggi e dai regolamenti nazionali;

c) abbiano subito una condanna non soggetta a ricorso per un reato relativo alla moralità professionale;

d) si siano rese responsabili di gravi violazioni dei doveri professionali, provate con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione aggiudicatrice;

e) non siano in regola con gli obblighi in materia di contributi sociali secondo le disposizioni legislative del Paese in cui sono stabilite;

f) non siano in regola con gli obblighi in materia di imposte e tasse secondo le disposizioni legislative del Paese in cui sono stabilite;

g) si siano resi colpevoli di gravi inesattezze nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice in merito a quanto sopra;

h) siano state dichiarate colpevoli, a causa del non rispetto degli obblighi contrattuali, di gravi inadempimenti in materia di esecuzione, nel quadro di un altro contratto sottoscritto con la stessa amministrazione aggiudicatrice o nel quadro di un altro contratto finanziato attraverso i fondi comunitari;

In aggiunta, gli offerenti italiani saranno tenuti a presentare un certificato o una dichiarazione equivalente di non appartenenza alle categorie indicate nel Decreto Legislativo Italiano 8 agosto 1994, n. 490 ("*antimafia*").

Gli Offerenti dovranno pertanto presentare, a sostegno delle proprie offerte, le prove consuete, conformemente alla legislazione del Paese in cui si sono stabilite, attestanti che essi non si trovano in nessuna delle situazioni previste nei punti (a), (b), (c), (e) ed (f).

- <u>Verifica dello stato economico e finanziario</u> degli offerenti, mediante:

a) una dichiarazione del capitale sociale della società e del fatturato nei tre anni precedenti alla gara;

b) una dichiarazione del fatturato totale dei concorrenti e, in caso di associazione temporanea, il fatturato di ciascuno dei partecipanti;

c) una dichiarazione che indichi il fatturato dei settori specifici a cui la gara si riferisce o il settore a cui, in caso di associazione temporanea, la società individuale intenda contribuire,

d) un'adeguata dichiarazione dei rappresentanti legali o una certificazione bancaria, contenente informazioni sulle relazioni con istituzioni bancarie di rilevanza internazionale atte a dimostrare l'ammissibilità commerciale e finanziaria dei concorrenti e delle società che costituiscono l'associazione temporanea;

e) una copia della certificazione attestante che il concorrente è un membro della Camera di Commercio nel paese in cui si sia stabilito;

f) in caso di associazione temporanea, dovrà essere fornita una copia del contratto di associazione indicante la società che assumerà il ruolo di capofila responsabile in solido di fronte al MIE dell'eventuale esecuzione del contratto;

- Verifica della capacità tecnica e professionale dei concorrenti mediante:

a) copie dei documenti originali che attestino la costituzione legale e/o lo status giuridico e che stabiliscano il luogo di registrazione e/o la sede principale o l'ufficio di registrazione e, se questi non coincidono, l'ubicazione della sede principale della compagnia, società o partnership ordinaria, o delle varie parti che costituiscono i concorrenti, in caso di associazione temporanea;

b) un rapporto contenente documentate informazioni sulle precedenti esperienze lavorative dei concorrenti o dell'associazione temporanea in gare che abbiano avuto simile natura nei precedenti tre anni, e riguardante altre gare in corso con specifiche informazioni circa l'effettiva e concreta partecipazione in ogni gara;

c) le qualifiche e l'esperienza dei membri chiave dello staff che saranno incaricati dal contraente per l'attuazione del contratto;

d) un breve rapporto sull'attività dei concorrenti, singoli o associati, con specifico riferimento alle attività correlate al PROGRAMMA.

La partecipazione è subordinata all'esistenza di un'autocertificazione attestante il sopralluogo nei siti di intervento.

La comparazione tra i concorrenti, sulla base dei criteri di aggiudicazione definiti nella notifica dell'appalto e nel dossier della gara, avverrà utilizzando criteri prestabiliti e il prezzo per l'identificazione del concorrente economicamente più vantaggioso.

I criteri devono essere precisi, non discriminatori, né pregiudicanti la corretta competizione.

ALLEGATO 3

MODALITÀ D'ESECUZIONE E DI GESTIONE DEL CREDITO D'AIUTO

SEZIONE I EMISSIONE DEI BANDI DI GARA, PROCEDURA APPLICATIVA

La documentazione dovrà essere predisposta in conformità all'Allegato 2, che richiama il Manuale delle procedure (adottato dalla Commissione Europea il 23 dicembre 2002) ed eventuali successive modifiche, salvo la parte riguardante le regole sulla nazionalità e l'origine, la quale verrà adattata alla specificità del credito di aiuto italiano, relativo a: **Appalto di Servizi, di Forniture e di Lavori nel quadro della cooperazione comunitaria con i Paesi Terzi**. La documentazione dovrà, in ogni caso:

- specificare le "condizioni speciali" relative a ciascuna gara;
- esplicitare i criteri di valutazione che saranno adottati dalla Commissione istituita dal MD.

1- Preparazione documentazione di gara
Il MD predisporrà la documentazione di gara per la selezione degli affidatari (Lavori e Supervisione dei lavori) e la trasmetterà all'Ambasciata/UTL con la richiesta di pubblicare i Bandi di gara sui giornali italiani.

2- Verifica di conformità della documentazione di gara
La verifica di conformità con il presente Accordo sarà effettuata dal MAE/DGCS e verterà, in particolare, sulla rispondenza:
- dei contenuti di carattere legale con le procedure indicate nell'allegato 2;
- delle specifiche tecniche e dei parametri di valutazione con gli obiettivi che il PROGRAMMA si propone di raggiungere.

3- Pubblicazione del bando
In caso di verifica positiva, i bandi di gara saranno pubblicati, da parte del MAE/DGCS, sui quotidiani italiani, sul Bollettino della Cooperazione e sul sito web del MAE. Il MD procederà contestualmente alla pubblicazione dei Bandi sui quotidiani nazionali.

SEZIONE II FASE DI AGGIUDICAZIONE - PROCEDURA APPLICATIVA

1- L'esame delle offerte pervenute per ogni gara sarà effettuato da una Commissione di valutazione appositamente costituita dal MD. All'apertura delle offerte parteciperà in qualità di osservatore un rappresentante designato dall'Ambasciata/UTL.

2- Per ciascuna gara, il MD trasmetterà all'Ambasciata/UTL la documentazione contenente gli atti della Commissione, unitamente al contratto da stipulare, richiedendo il nulla osta alla stipula del contratto. Tale documentazione sarà dall'Ambasciata/UTL trasmessa al MAE-DGCS, con gli eventuali commenti.

3- Il MAE-DGCS verificherà principalmente la rispondenza legale e tecnica delle valutazioni effettuate con le procedure ed i criteri/parametri previsti nel capitolato di gara. Una volta completate le verifiche, il MAE-DGCS informerà l'Ambasciata/UTL sul loro esito.

4- In caso di esito positivo (*nulla osta*), il MD procederà alla stipula dei contratti con le società risultate vincitrici.

SEZIONE III FASE DI IMPUTAZIONE DEI CONTRATTI ED EROGAZIONI - PROCEDURA APPLICATIVA

1- I contratti formalizzati tra le società vincitrici e il MD dovranno pervenire al MAE-DGCS tramite l'Ambasciata/UTL, unitamente alla copia del *performance bond* e del sopramenzionato *nulla osta*, con una dichiarazione d'impegno della Parte albanese a far fronte ai costi locali (imposta sul valore aggiunto, tasse doganali, espropri, etc.).

2- Dopo aver verificato la conformità del contratto con i documenti di gara, il MAE-DGCS invierà ad Artigiancassa il nulla osta all'imputazione del contratto nella linea di credito.

3- Appena ricevuto il suddetto nulla osta di cui al punto 2, Artigiancassa completerà l'istruttoria, in particolare sull'esportatore italiano. Successivamente all'esito positivo di detta istruttoria e al ricevimento della richiesta di finanziamento da parte del Mutuatario, Artigiancassa comunicherà al Mutuatario, all'esportatore italiano e al MAE-DGCS l'inserimento e il finanziamento del contratto nella linea di credito.

4- Artigiancassa darà corso alle erogazioni direttamente ai fornitori dopo aver ricevuto dagli stessi la richiesta di erogazione con la documentazione amministrativa allegata prevista nei singoli contratti (fatture commerciale, packing list, bill of lading, ecc...) e dopo aver verificato la conformità della stessa documentazione con il contratto autorizzato (la richiesta di erogazione verrà inviata in copia al Mutuatario). I pagamenti potranno essere disposti soltanto dopo l'approvazione a procedere da parte del Mutuatario; tale autorizzazione dovrà comunque pervenire entro e non oltre 30 giorni a partire dalla data della singola richiesta di erogazione: oltre questo periodo, il silenzio amministrativo verrà considerato come assenso implicito.
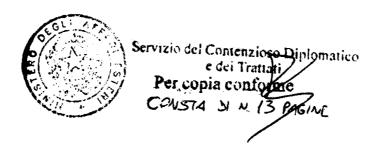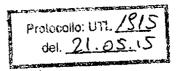
Tirana, 21.05.2015
Prot. 2528

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia a Tirana presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e al Ministero della Sanità della Repubblica d'Albania ed in nome del Governo italiano ha l'onore di riferirsi alla lettera del Ministero albanese della Sanità protocollo n.4081/1 del 15 dicembre 2014, con cui si propone di modificare l'Allegato 2 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri, e il Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania, rappresentato dal Ministero della Difesa, per la realizzazione del Programma "Potenziamento del Centro Traumatologico Nazionale di Tirana", firmato a Tirana il 13 luglio 2006.

L'Ambasciata d'Italia a Tirana ha l'onore di comunicare che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha accettato, a nome del Governo italiano, di modificare il succitato Accordo – ai sensi dell'art.14 dello stesso – come di seguito specificato:

"La denominazione *"Ministero degli Affari Esteri"* è sostituita con *"Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale"*.

L'acronimo "MAE" è sostituito con l'acronimo "MAECI".

Allegato 2 – Appalto di servizi, di forniture e di lavori (Condizioni Particolari)

La frase del secondo comma: *"La percentuale di credito d'aiuto utilizzabile per costi locali e/o Paesi in via di sviluppo non potrà superare il 40% del credito stesso"* è sostituita con la frase *"La percentuale di credito di aiuto utilizzabile per costi locali e/o Paesi OCSE non potrà superare il 60% del credito stesso"*.

Ministero degli Affari Esteri

Ministero della Sanità

Tirana

Qualora il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania concordi sulle precedenti proposte, la presente Nota Verbale e la Nota Verbale di risposta di eguale tenore costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure nazionali di ratifica all'uopo previste.

L'Ambasciata d'Italia a Tirana si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri e al Ministero della Sanità della Repubblica di Albania i sensi della sua più alta considerazione.
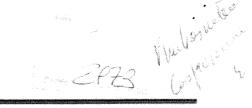
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E SHËNDETËSISË

Nr 2492/1 Prot Tiranë, il 16.6. 2015

Spett.le
Ambasciata d'Italia a Tirana

Protocollo: UTL 1851 del. 19.06.15

Per Conoscenza
Ministero degli Affari Esteri Albanese

NOTA VERBALE

Il Ministero della Sanità della Repubblica d' Albania presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia e ha l'onore di riferirsi alla Nota Verbale dell'Ambasciata d'Itália protocollo n.2528 del 21 Maggio 2015 con cui si comunica che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha accettato, a nome del Governo Italiano, di mofificare l'Allegato 2 dell'Accordo tra il governo della Repubblica d' Albania, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri e il Consiglio dei Ministri della Repubblica d' Albania, rappresentato dal Ministero della Difesa, per la realizzazione del Programma "Potenziamento del Centro Traumatologico Nazionale di Tirana", firmato a Tirana il 13 luglio 2006 – ai sensi dell'art.14 dello stesso.

Il Ministero della Sanità della Repubblica d' Albania ha l'onore di confermare l'accettazione, a nome del Governo albanese, delle modifiche proposte per il succitato Accordo – ai sensi dell'art.14 dello stesso – come di seguito specificato:

"La denominazione *"Ministero degli Affari Esteri"* è sostituita con *"Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale"*.
L'acronimo "MAE" è sostituita con l'acronimo "MAECI".
Allegato 2 – Appalto di servizi, di forniture e di lavori (Condizioni Particolari)
La frase del secondo comma: *"La percentuale di credito d'aiuto utilizzabile per costi locali e/o Paesi in via di sviluppo non potrà superare il 40% del credito stesso" è sostituita con la frase "La percentuale di credito d'aiuto utilizzabile per costi locali e/o Paesi OCSE non potrà superare il 60% del credito stesso".*

Il Ministero della Sanità della Repubblica d' Albania si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia i sensi della sua più alta considerazione

MINISTRO
ILIR BEQAJ

SCHEDA PER			**GAZZETTA UFFICIALE**	
DATA FIRMA	**12 gennaio 2016**		**LUOGO FIRMA**	**WASHINGTON**
IN VIGORE	**SI**	**DATA ENTRATA IN VIGORE**		**19 gennaio 2016**
MATERIA	**BENI ARCHEOLOGICI**			
PAESE	**STATI UNITI**			
TITOLO	SCAMBIO DI NOTE PER IL RINNOVO E L'EMENDAMENTO DEL MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA CIRCA L'IMPOSIZIONE DI LIMITAZIONI ALL'IMPORTAZIONE DI CATEGORIE DI MATERIALE ARCHEOLOGICO DATABILE AI PERIODI ITALIANI PRECLASSICO, CLASSICO E DELLA ROMA IMPERIALE			
ADEMPIMENTI INTERNI	**IN VIGORE ALLA FIRMA**			
LINGUE	ITALIANO - INGLESE			
PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO	-			
GAZZETTA UFFICIALE	-			
NOTE VERBALI	**ITALIA**	N.V. 123 del 12 gennaio 2016		
	CONTROPARTE	N.V. del 12 gennaio 2016		
	RICEZIONE	-		
CLAUSOLA DI ENTRATA IN VIGORE	"entrerà in vigore alla data della Nota di risposta e sarà effettivo dal 19 gennaio 2016."			
DURATA	5 anni			
DENUNCIA O DECADENZA	-			
UFFICIO NEGOZIATORE	**DGAP – UNITA' AMERICA SETTENTRIONALE**			
NOTE	-			

The U. S. Department of State refers the Embassy of the Italian Republic to the Memorandum of Understanding Between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Italy Concerning the Imposition of Import Restrictions on Categories of Archaeological Material Representing the Pre-Classical, Classical and Imperial Roman Periods of Italy, done at Washington January 19, 2001, as amended and extended in 2006 and 2011 (hereinafter referred to as "the MOU").

The Department, on behalf of the Government of the United States of America, proposes that, pursuant to Article IV. A of the MOU, the MOU be extended for an additional five-year period.

The Department further proposes that, pursuant to Article IV. B of the MOU, the MOU be amended by replacing Article II with the attached amended Article II, equally authentic in the English and Italian languages. In addition, the Department proposes that all references to "Republic of Italy" in the English text of the MOU be replaced with "Italian Republic".

If the foregoing proposals are acceptable to the Embassy of the Italian Republic, the Department proposes that this note, including the attached

DIPLOMATIC NOTE

amended Article II, and the Embassy of the Italian Republic's note in reply, shall constitute an agreement to extend and amend the MOU, which shall enter into force on the date of your note in reply and shall be effective on January 19, 2016.

Attachment: As stated.

Department of State,

Washington, January 12, 2016.

Embassy of Italy
3000 Whitehaven St., NW
Washington, D.C. 20008

January 12, 2016
Prot. N. 123

NOTE VERBALE

The Embassy of Italy in Washington, D.C. presents its compliments to the U.S. Department of State and wishes to refer to the Department of State's note dated January 12, 2016, regarding the Memorandum of Understanding Between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Italy Concerning the Imposition of Import Restrictions on Categories of Archaeological Material Representing the Pre-Classical, Classical and Imperial Roman Periods of Italy, done at Washington January 19, 2001, as amended and extended in 2006 and 2011 (hereinafter referred to as "the MOU").

On behalf of the Government of the Italian Republic, the Embassy of Italy in Washington, D.C. hereby states its acceptance of the proposal to extend the MOU for an additional five-year period, as well as to replace Article II of the MOU with the amended Article II, equally authentic in the English and Italian languages, attached to the above-mentioned note (also attached hereto). The Embassy also accepts the proposal to replace all references to "Republic of Italy" in the English text of the MOU with "Italian Republic".

Therefore, this Note and the Department of State's note of January 12, 2016, constitute an agreement to extend and amend the MOU, which shall be effective on January 19, 2016.

The Embassy of Italy avails itself of this opportunity to renew to the U.S. Department of State the assurances of its highest consideration.

Attachment: As stated.
Embassy of Italy in Washington, D.C.,
Washington, January 12, 2016.

AMBASCIATA D'ITALIA WASHINGTON

___

U.S. Department of State

Article II

Public Awareness / Outreach

A. Representatives of the Government of the United States of America and representatives of the Government of the Italian Republic shall take appropriate steps to publicize all matters concerning this Memorandum of Understanding, and to inform their respective law enforcement and public citizenry about the legal effects and limitations, including the non-retroactive nature, of this Memorandum of Understanding.

B. The Government of the Italian Republic shall endeavor to use the opportunity of exhibitions of returned objects to educate the Italian and international public about the damage caused by archaeological site looting and the loss of knowledge wrought from such looting.

Protection / Conservation

C. The Government of the Italian Republic agrees to continue its strong support of scientific archaeological research, protection of archaeological heritage, and protective measures for archaeological sites, particularly in areas at greatest risk from looters.

D. The Government of the United States recognizes the outstanding work of the Government of the Italian Republic to protect its cultural heritage with respect to the 1970 UNESCO Convention. The Government of the Italian Republic shall continue its efforts to:

1. ensure the prompt prosecution of looters,
2. strengthen, in whatever way necessary, the Carabinieri Special Unit for the Protection of Artistic Heritage and facilitate the exchange of information with competent agencies, and
3. create and pursue innovative and effective ways to detect and stop the looting of archaeological sites.

Collaboration / Interchange

E. The Government of the United States of America recognizes that the Government of the Italian Republic permits the interchange of

archaeological materials for cultural, exhibition, educational and scientific purposes to enable widespread public appreciation of and legitimate access to Italy's rich cultural heritage. The Government of the Italian Republic and the Government of the United States of America agree to support further interchange by:

1. entering into discussions about how to increase the number and overall length of long-term loans of objects of archaeological or artistic interest for knowledge, research and educational and exhibition purposes, agreed upon, on a case-by-case basis, by American and Italian museums or similar institutions, recognizing the spirit of goodwill that exists between cultural institutions in both countries;
2. encouraging American museums and universities to propose and participate in joint excavation projects authorized by the Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism, with the understanding that certain of the scientifically excavated objects from such projects could be given as a loan to the American participants through specific agreements with the Ministry of Cultural Heritage and Activities and Tourism; and
3. promoting agreements for academic exchanges and specific study programs agreed upon by Italian and American museums and universities.

F. The Government of the Italian Republic, in advancing the broadest possible participation in and exchanges between American and Italian museums, shall use its best efforts to:

1. adopt uniform and transparent procedures regarding international loan requests, including by providing a central point of information in order to facilitate loan procedures nationwide;
2. remove impediments that may exist in facilitating loans from the United States to Italy and from Italy to the United States and facilitate as much as possible subsequent loan operations:

   - by establishing reasonable courier and other related loan fees;

- by further exploring opportunities for reciprocity such as loans of objects, technical expertise, and educational programs.

3. continue to explore the feasibility of promoting a legislative initiative on the application of immunity from seizure for certain objects of cultural significance imported into the Italian Republic for temporary display or exhibition.

G. Noting that the law of the Italian Republic, as it currently stands, allows the purchase of archaeological objects of verified legal provenance, the Government of the Italian Republic and the Government of the United States will continue to discuss and explore ways to facilitate further the final legal export of such objects.

Law Enforcement

H. The Government of the Italian Republic shall continue to use its best efforts to stop the illicit use of metal detectors in archaeological areas.

I. The Government of the Italian Republic and the Government of the United States of America agree to encourage greater collaboration among law enforcement and members of the antiquities trade through increased information sharing for due diligence and research purposes in ways that do not jeopardize active criminal investigations.

J. The Government of the Italian Republic shall endeavor to engage proactively with the countries that have a demonstrable market or serve as transit points for archaeological objects from Italy to prevent the illicit trafficking of this material.

Reporting

K. Each Government shall keep the other informed of the effectiveness of the measures agreed to in this MOU; reports shall be exchanged to coincide with an interim review and if there should be a proposal to extend the MOU.

Articolo II

Pubblicizzazione / Informazione

A. Rappresentanti del Governo degli Stati Uniti d'America e del Governo della Repubblica Italiana prenderanno le misure opportune per pubblicizzare ogni aspetto di questo Memorandum d'Intesa e informare il personale delle rispettive forze dell'ordine e il pubblico degli effetti giuridici e pertinenti limiti, fra cui la validità non-retroattiva, di questo Memorandum d'Intesa.

B. Il Governo della Repubblica Italiana s'impegna a utilizzare le opportunità di mostre di oggetti restituiti per educare il pubblico italiano e internazionale sul danno causato dalle asportazioni abusive da siti archeologici e la perdita di conoscenza che esse rappresentano.

Protezione / Conservazione

C. Il Governo della Repubblica Italiana s'impegna a continuare nel suo forte sostegno della ricerca archeologica scientifica, della tutela del patrimonio archeologico e delle misure di protezione dei siti archeologici, in particolar modo quelli a maggior rischio di scavi abusivi.

D. Il Governo degli Stati Uniti d'America prende atto del notevole impegno del Governo della Repubblica Italiana nel proteggere il proprio patrimonio culturale, nel rispetto della Convenzione dell'UNESCO del 1970. Il Governo della Repubblica Italiana continuerà i suoi sforzi per:

1. Assicurare tempestive azioni legali contro i responsabili di scavi abusivi;
2. Rafforzare, nei modi più opportuni, l'unità speciale del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, e facilitare lo scambio d'informazioni con le agenzie di competenza; e
3. Sviluppare e mettere in atto metodi innovativi ed efficaci per scoprire asportazioni abusive da siti archeologici e porvi fine.

Collaborazione / Interscambi

E. Il Governo degli Stati Uniti d'America prende atto che il Governo della Repubblica Italiana permette l'interscambio di materiali archeologici con finalità culturali, espositive, educative e scientifiche per consentire un'ampia fruizione pubblica e l'accesso legittimo al ricco patrimonio culturale italiano. Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America concordano nell'incoraggiare ulteriori interscambi:

1. Avviando discussioni su come accrescere il numero e la durata complessiva di prestiti a lungo termine di oggetti d'interesse archeologico o artistico per finalità di conoscenza, di ricerca, di studio e di esposizione concordati, caso per caso, da musei statunitensi e italiani o simili istituzioni nel riconoscimento dello spirito di buona volontà esistente tra le istituzioni culturali di entrambi i paesi;

2. Incoraggiando i musei e le università statunitensi a proporre e a partecipare a progetti di scavo congiunti autorizzati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nell'intesa che una parte dei reperti portati alla luce scientificamente in tali progetti potrebbe essere concessa in prestito alla controparte statunitense a seguito di accordi specifici con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; e

3. Promuovendo accordi per scambi accademici e per specifici programmi di studio concordati tra musei e università italiani e statunitensi.

F. Il Governo della Repubblica Italiana, nel promuovere nel modo più ampio possibile la partecipazione agli interscambi fra musei statunitensi e italiani, farà quanto in suo potere per:

1. Adottare procedure uniformi e trasparenti nelle richieste di prestiti internazionali, fornendo altresì un punto di riferimento centrale per facilitare a livello nazionale le procedure relative ai prestiti;

2. Eliminare impedimenti che possano esistere nel facilitare prestiti dagli Stati Uniti all'Italia e dall'Italia agli Stati Uniti ed agevolare il più possibile le conseguenti operazioni relative ai prestiti:

- stabilendo ragionevoli tariffe per i corrieri e simili altri oneri legati ai prestiti;
- esplorando ulteriormente opportunità di reciprocità quali prestiti di oggetti, perizie tecniche e programmi educativi.

3. Continuare a esplorare la possibilità di promuovere un'iniziativa legislativa relativa all'applicazione dell'immunità da sequestro per certi oggetti di rilevanza culturale importati in Italia per esposizioni temporanee o mostre.

G. Tenendo presente che le leggi della Repubblica Italiana attualmente in vigore permettono l'acquisto di reperti archeologici di provenienza legale comprovata, il Governo della Repubblica Italiana e quello degli Stati Uniti continueranno a discutere ed esplorare modalità per la facilitazione ulteriore dell'esportazione legale definitiva di tali oggetti.

Applicazione della legge

H. Il Governo della Repubblica Italiana farà quanto in suo potere per impedire l'uso illecito dei rilevatori di metalli nelle aree archeologiche.

I. Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America concordano nel desiderio di incoraggiare maggiore collaborazione fra le forze dell'ordine e membri del settore del commercio di oggetti antichi attraverso una maggiore condivisione d'informazioni allo scopo di *due diligence* e ricerca in modo tale da non mettere a rischio le investigazioni penali in corso.

J. Il Governo della Repubblica Italiana farà quanto in suo potere per coinvolgere in modo fattivo i paesi che si sono dimostrati essere mercati o punti di transito di oggetti archeologici provenienti dall'Italia allo scopo di prevenire il traffico illecito di detti materiali.

Relazioni amministrative

K. Ciascun Governo terrà l'altro informato dell'efficacia delle misure intraprese in conformità a questo Memorandum d'Intesa; dette relazioni verranno scambiate in coincidenza con la revisione a medio termine e in caso di eventuali proposte di estensione del Memorandum d'Intesa.

Memorandum d'Intesa
tra il Governo della Repubblica Italiana
e
il Governo degli Stati Uniti d'America

circa l'imposizione di limitazioni all'importazione
di categorie di materiale archeologico databile ai periodi
italiani pre-classico, classico e della Roma imperiale.

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America,

agendo ai sensi della Convenzione UNESCO 1970 concernente le misure da adottare per interdire ed impedire la illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, di cui entrambi i paesi sono Stati contraenti, e

desiderando ridurre gli incentivi al saccheggio di materiale archeologico insostituibile, databile ai periodi pre-classico, classico e della Roma imperiale del ricco patrimonio culturale italiano;

hanno concordato quanto segue:

Art. I

A. Il Governo degli Stati Uniti d'America, ai sensi della propria legge avente come titolo Atto di esecuzione della Convenzione sulla proprietà culturale, limiterà l'importazione negli Stati Uniti del materiale archeologico compreso, come date, tra approssimativamente il IX° secolo a.C. e approssimativamente il IV° secolo d.C., includendo categorie di manufatti in pietra, metallo, ceramica e vetro e pitture murali, identificati nella lista da promulgarsi dal Governo degli Stati Uniti (di seguito indicata come "Lista designata"), salvo che il Governo della Repubblica italiana emetta una licenza o altra documentazione che certifichi che tale esportazione non è in violazione delle proprie leggi.

B. Il Governo degli Stati Uniti d'America presenterà per la restituzione al Governo della Repubblica italiana tutto il materiale incluso nella Lista Designata, entrato nella disponibilità del Governo degli Stati Uniti d'America.

C. Tali limitazioni all'importazione entreranno in vigore dalla data di pubblicazione della Lista Designata da parte del Servizio Dogane degli Stati Uniti sul Registro Federale degli Stati Uniti, la pubblicazione ufficiale del Governo degli Stati Uniti, che assicura idonea pubblicità.

Art. II

A. Rappresentanti del Governo degli Stati Uniti d'America e rappresentanti del Governo della Repubblica italiana prenderanno le misure opportune per pubblicizzare questo Memorandum d'Intesa.

B. Entrambi i Governi concordano che, affinché le limitazioni alle importazioni negli Stati Uniti d'America possano avere pienamente successo nel contrastare gli scavi abusivi, il Governo della Repubblica italiana farà quanto in suo potere per incrementare la ricerca scientifica e la protezione del patrimonio archeologico e le misure di protezione degli scavi archeologici nei siti conosciuti, particolarmente in aree a maggior rischio di scavi abusivi.

Il Governo degli Stati Uniti d'America prende atto dell'impegno profuso negli ultimi anni da parte del Governo della Repubblica italiana per destinare maggiori fondi pubblici per la custodia dei siti archeologici e dei musei e per la adozione di incentivi fiscali italiani per il sostegno privato di scavi autorizzati. Il Governo della Repubblica italiano proseguira il suo impegno in questi settori.

C. Il Governo della Repubblica italiana rafforzerà, nel rispetto della Convenzione UNESCO 1970, la protezione del proprio patrimonio culturale, in particolare provvedendo a:

1. istituire pene più severe e perseguire prontamente chi effettua scavi abusivi;
2. regolare l'uso dei rilevatori di metalli;
3. fornire addestramento addizionale al Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico; e
4. intensificare le indagini del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico sul saccheggio dei siti archeologici e sulle relative rotte del contrabbando di tali reperti.

D. Entrambi i Governi concordano che, affinché le limitazioni alle importazioni americane possano avere pieno successo nel contrastare gli scavi abusivi, il Governo della Repubblica italiana si adopererà per rafforzare la cooperazione tra le nazioni dell'Area Mediterranea per la protezione del patrimonio culturale dell'Area,

riconoscendo che le frontiere politiche e le frontiere culturali non coincidono, e cercherà inoltre di incrementare la cooperazione di altri paesi importatori di beni artistici per limitare le importazioni illecite, nello sforzo di impedire ulteriori saccheggi.

E. Il Governo degli Stati Uniti d'America prende atto che il Governo della Repubblica italiana permette l'interscambio di materiali archeologici a fini culturali, espositivi, educativi e scientifici per consentire un'ampia fruizione pubblica e un approccio legittimo al ricco patrimonio culturale italiano. Il Governo della Repubblica italiana accetta di fare quanto in suo potere per incoraggiare ulteriormente l'interscambio:

1. promuovendo accordi per prestiti a lungo termine di reperti archeologici o di beni di interesse artistico per il periodo necessario a scopi di ricerca e di educazione pubblica, concordati, caso per caso, da musei o Istituzioni similari italiane e statunitensi, che potranno includere: analisi scientifiche e tecnologiche sui materiali e la loro conservazione; confronti a fini di studio, nel campo della storia dell'arte e di altre discipline umanistiche e accademiche, con materiali già conservati in musei o Istituzioni americani; oppure presentazioni a fini educativi di speciali tematiche fra più Istituzioni museali o universitarie;

2. incoraggiando i musei e le Università americane a proporre congiuntamente e a partecipare a progetti di scavo autorizzati dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nell'intesa che una parte dei manufatti scavati scientificamente in tali progetti potrebbe essere concessa in prestito alla controparte americana a seguito di accordi specifici con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali; e

3. promuovendo accordi per scambi accademici e specifici programmi di studio concordati tra istituzioni italiane ed americane.

F. Il Governo degli Stati Uniti prende atto dell'impegno profuso negli ultimi anni da parte del Governo italiano per rivedere la normativa in materia di esportazione di reperti archeologici e per aumentare l'efficienza del sistema per il rilascio dei certificati di esportazione. Il Governo della Repubblica italiana continuerà ad esaminare ulteriori modalità che facilitino l'esportazione di oggetti archeologici venduti legittimamente in Italia.

G. Il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana faranno quanto in loro potere per facilitare idonei contatti tra i musei e le Istituzioni americane e italiane per l'incremento di prestiti a lungo termine del patrimonio culturale archeologico italiano a musei americani.

Articolo III

Gli obblighi di entrambi i Governi e le attività espletate ai sensi di questo Memorandum d'Intesa saranno soggetti alle leggi e regolamenti di ciascun Governo, in quanto applicabili, inclusa la disponibilità di finanziamenti.

Articolo IV

A. Questo Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla firma. Esso rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni, salvo proroghe.

B. Questo Memorandum d'Intesa può essere modificato tramite lo scambio di Note Diplomatiche.

C. L'efficacia di questo Memorandum d'Intesa sara' soggetta a valutazione al fine di determinare, prima dello scadere del periodo di cinque anni di questo Memorandum d'Intesa, l'opportunità di prorogarlo.

In fede di ciò i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'intesa.

Fatto a Washington, il 19mo giorno del mese di gennaio 2001, in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi essendo ugualmente autentici.

Per il Governo della Repubblica italiana	Per il Governo degli Stati Uniti d'America
[firma]	[firma]

SCHEDA PER		**GAZZETTA UFFICIALE**	
DATA FIRMA	**18 gennaio 2016**	**LUOGO FIRMA**	**CONAKRY**
IN VIGORE	**SI**	**DATA ENTRATA IN VIGORE**	**18 gennaio 2016**
MATERIA	**CANCELLAZIONE DEBITO**		
PAESE	**GUINEA CONAKRY**		
TITOLO	ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GUINEA SULL'ANNULLAMENTO DEL DEBITO DELLA REPUBBLICA DI GUINEA		
ADEMPIMENTI INTERNI	**IN VIGORE ALLA FIRMA**		
LINGUE	FRANCESE		
PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO	-		
GAZZETTA UFFICIALE	-		
NOTE VERBALI	**ITALIA**	-	
	CONTROPARTE	-	
	RICEZIONE	-	
CLAUSOLA DI ENTRATA IN VIGORE	ART. 14 - "Il presente Protocollo di Accordo entrerà in vigore alla data della firma".		
DURATA	Fino al completamento del progetto previsto all'Art. II, paragrafo 2		
DENUNCIA O DECADENZA	ART. IV - "Se dopo un adeguato periodo di tempo le condizioni previste all'Art. II non saranno considerate ripristinate secondo le verifiche dell'Art. III, il Governo della Repubblica Italiana denuncerà il presente Accordo e la denuncia avrà effetto trenta giorni dopo la notifica all'altra Parte".		
UFFICIO NEGOZIATORE	**DGMO UFFICIO II**		
NOTE	-		

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE SUR L'ANNULATION DE LA DETTE DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République de Guinée, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application du Procès - Verbal agréé relatif à la consolidation de la dette de la République de Guinée, signé à Paris le 25 octobre 2012 par les Pays participants à la réunion du Club de Paris, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

1. Le présent Accord concerne l'annulation de 100% du stock de la dette au 1er septembre 2012 se rapportant aux contrats conclus avant le 20 juin 1999, due par le Gouvernement de la République de Guinée à l'Italie par l'entremise de "SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero".

En particulier, le présent Accord concerne l'annulation de:

a) 100% de toutes les échéances dues entre le 1er janvier 2012 et le 31 août 2012 inclus sur toute la dette impayée à la date de la signature du présent Accord;

b) 100% de toutes les échéances en principal dues entre le 1er septembre 2012 et le 30 juin 2021 sur toute la dette impayée à la date de la signature du présent Accord;

c) 100% de tous les arriérés et 100% des intérêts de retard sur toute la dette impayée au 31 décembre 2011. Ces intérêts de retard seront calculés au taux de 3,52% pour les dettes dues à la SACE.

2. Les dettes en question sont indiquées dans les Annexes au présent Accord. Ces Annexes pourront être modifiées d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

3. Il est entendu que les contrats et/ou les conventions financières conclus après le 20 juin 1999 sont exclus de la présente annulation ou de tout autre futur réarrangement de la dette.

ARTICLE II

1. Pour obtenir l'annulation de la dette susmentionnée le Gouvernement de la République de Guinée continue de s'engager à:

a) respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales et s'abstenir de l'emploi de la force comme moyen de règlement de différends internationaux;

b) poursuivre le développement durable dans le contexte d'une stratégie nationale de la réduction de la pauvreté, conçu en consultation avec la société civile nationale et les partenaires internationaux;

c) assigner au budget national des ressources pour des buts militaires n'excédant pas les besoins légitimes de sécurité et défense du pays.

2. Le Gouvernement de la République de Guinée s'engage à soumettre au Ministère des Affaires Etrangères de la République Italienne, dans les trois mois à compter de la signature du présent Accord, le

projet pour l'allocation des ressources (y compris les programmes d'investissement sectoriels) dégagées par l'annulation de la dette, conformément à la stratégie nationale de réduction de la pauvreté. Le projet doit être approuvé par les voies diplomatiques.

ARTICLE III

1. L'inobservance des engagements prévus à l'Article II sera vérifié selon:

a) les délibérations des Organisations Internationales (en particulier du système des Nations Unies), de l'Union Européenne et des Institutions Financières Internationales;

b) les estimations de conformité des dépenses militaires;

c) les rapports officiels sur le progrès de la mise en œuvre du projet (y compris les programmes d'investissement sectoriels) mentionné à l'Article II, paragraphe 2.

ARTICLE IV

1. Au cas où les vérifications prévues à l'Article III indiquent que le Gouvernement de la République de Guinée n'accomplit pas un ou plusieurs engagements prévus à l'Article II, le Gouvernement de la République Italienne demandera au Gouvernement de la République de Guinée d'entamer des consultations bilatérales. Ces consultations peuvent être remplacées, à la demande du Gouvernement de la République Italienne et là où applicable, par celles prévues à l'Article 96 de l'Accord de Cotonou entre les membres du groupe des Etats ACP et la Communauté Européenne et ses Etats membres. Au cas où le Gouvernement de la République de Guinée ne répondrait pas d'ici deux mois à la demande de consultations, ou si telles consultations ne devaient pas s'avérer satisfaisantes par rapport à une grave inobservance des engagements prévus à l'Article II, le Gouvernement de la République Italienne peut décider de la suspension du présent Accord. Pendant la suspension, le Gouvernement de la République de Guinée sera responsable de tous les paiements des échéances programmées précédemment et dues après la décision susmentionnée.

2. Une fois que les conditions prévues à l'Article II sont jugées rétablies, d'après les vérifications prévues à l'Article III, le Gouvernement de la République Italienne examinera la possibilité de lever la suspension.

3. Si, après une période adéquate de temps, les conditions prévues à l'Article II ne sont pas considérées comme rétablies selon les vérifications de l'Article III, le Gouvernement de la République Italienne dénoncera le présent Accord et la dénonciation aura effet trente jours après la notification à l'autre Partie.

ARTICLE V

A l'exception des dispositions du présent Accord, celui-ci n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les Parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées à l'Article I du présent Accord.

ARTICLE VI

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la signature et restera en vigueur jusqu'à l'achèvement du projet prévu a l'Article II, paragraphe 2.

En foi de quoi les soussignés Représentants, dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à CONAKRY le 18 JANVIER 2016 en deux exemplaires en langue française.

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE	POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE
Le Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères	Le Ministre de l'Economie et des Finances
S. E. M. Mario Giro	S. E. Mme Malado Kaba

SCHEDA PER			GAZZETTA UFFICIALE
DATA FIRMA	**19 gennaio 2016**	**LUOGO FIRMA**	**BISSAU**
IN VIGORE	**SI**	**DATA ENTRATA IN VIGORE**	**19 gennaio 2016**
MATERIA	**CANCELLAZIONE DEBITO**		
PAESE	**GUINEA BISSAU**		
TITOLO	ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GUINEA BISSAU SULLA CANCELLAZIONE DEL DEBITO DELLA REPUBBLICA DI GUINEA BISSAU		
ADEMPIMENTI INTERNI	**IN VIGORE ALLA FIRMA**		
LINGUE	FRANCESE		
PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO	-		
GAZZETTA UFFICIALE	-		
NOTE VERBALI	**ITALIA**	-	
	CONTROPARTE	-	
	RICEZIONE	-	
CLAUSOLA DI ENTRATA IN VIGORE	ART. VI - "Il presente Protocollo di Accordo entra in vigore alla data della firma".		
DURATA	Fino al completamento del progetto		
DENUNCIA O DECADENZA	Art. V dell'Accordo		
UFFICIO NEGOZIATORE	**DGMO II**		
NOTE	-		

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE BISSAU SUR L'ANNULATION DE LA DETTE DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE BISSAU

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République de Guinée Bissau, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application du Procès -Verbal agréé relatif à la consolidation de la dette de la République de Guinée Bissau, signé à Paris le 10 mai 2011 par les Pays participants à la réunion du Club de Paris, sont convenu de ce qui suit:

ARTICLE I

1. Le présent Accord concerne l'annulation du 100% du stock de la dette au 1er décembre 2010 se rapportant aux contrats conclus avant le 20 juin 1999, due par le Gouvernement de la République de Guinée Bissau à l'Italie par l'entremise de "SACE S.p.A- Servizi Assicurativi del Commercio Estero". En particulier le présent Accord concerne l'annulation de:

a) 100% de toutes les échéances dues entre le 1er janvier 2010 et le 30 novembre 2010 inclus sur toute la dette impayée à la date de la signature du présent Accord, se rapportant aux contrats conclus avant le 20 juin 1999, due par le Gouvernement de la République de Guinée Bissau à l'Italie par l'entremise de SACE;

b) 100% de toutes les échéances en principal dues entre le 1er décembre 2010 et le 30 juin 2029 sur toute la dette impayée à la date de la signature du présent Accord se rapportant aux contrats conclus avant le 20 juin 1999, due par le Gouvernement de la République de Guinée Bissau à l'Italie par l'entremise de SACE ;

c) 100% de tous les arriérés et 100% des intérêts de retard sur toute la dette impayée au 31 décembre 2009. Ces intérêts de retard seront calculés au taux de 4,90% p.a..

2. Les dettes en question sont indiquées dans l'Annexe au présent Accord. Cet Annexe pourra être modifiée d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

3. Il est entendu que les contrats et/ou les conventions financières conclus après le 20 juin 1999 sont exclus de la présente annulation ou de tout autre futur réarrangement de la dette.

ARTICLE II

1. Pour obtenir l'annulation de la dette susmentionnée, le Gouvernement de la République de Guinée Bissau continue de s'engager à:

a) respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales et s'abstenir de l'emploi de la force comme moyen de règlement de différends internationaux;

b) poursuivre le développement durable dans le contexte d'une stratégie nationale de la réduction de la pauvreté, conçu en consultation avec la société civile nationale et les partenaires internationaux;
c) assigner au budget national des ressources pour des buts militaires n'excédant pas les besoins légitimes de sécurité et défense du pays.
2. Le Gouvernement de la République de Guinée Bissau s'engage à soumettre au Ministère des Affaires Etrangères de la République Italienne, dans les trois mois à compter de la signature du présent Accord, le projet pour l'allocation des ressources (y compris les programmes d'investissement sectoriels) dégagées par l'annulation de la dette, conformément à la stratégie nationale de réduction de la pauvreté. Le projet doit être approuvé par les voies diplomatiques.

ARTICLE III

1. L'inobservance des engagements prévus à l'Article II sera vérifiée selon:
a) les délibérations des Organisations Internationales (en particulier du système des Nations Unies), de l'Union Européenne et des Institutions Financières Internationales;
b) les estimations de conformité des dépenses militaires;
c) les rapports officiels sur le progrès de la mise en œuvre du projet (y compris les programmes d'investissement sectoriels) mentionné à l'Article II, paragraphe 2.

ARTICLE IV

1. Au cas où les vérifications prévues à l'Article III indiquent que le Gouvernement de la République de Guinée Bissau n'accomplit pas un ou plusieurs engagements prévus à l'Article II, le Gouvernement de la République Italienne demandera au Gouvernement de la République de Guinée Bissau d'entamer des consultations bilatérales. Ces consultations peuvent être remplacées, à la demande du Gouvernement de la République Italienne et là où applicable, par celles prévues à l'Article 96 de l'Accord de Cotonou entre les membres du groupe des Etats ACP et la Communauté Européenne et ses Etats membres. Au cas où le Gouvernement de la République de Guinée Bissau ne répondrait pas d'ici deux mois à la demande de consultations, ou si telles consultations ne devaient pas s'avérer satisfaisantes par rapport à une grave inobservance des engagements prévus à l'Article II, le Gouvernement de la République Italienne peut décider la suspension du présent Accord. Pendant la suspension, le Gouvernement de la République de Guinée Bissau sera responsable de tous les paiements des échéances programmées précédemment et dues après la décision susmentionnée.
2. Une fois que les conditions prévues a l'Article II sont jugées rétablies, d'après les vérifications prévues à l'Article III, le Gouvernement de la République Italienne examinera la possibilité de lever la suspension.
3. Si, après une période adéquate de temps, les conditions prévues a l'Article II ne sont pas considérées rétablies selon les vérifications de l'Article III, le Gouvernement de la République Italienne dénoncera le présent Accord et la dénonciation aura effet trente jours après la notification à l'autre Partie.

2

ARTICLE V

A l'exception des dispositions du présent Accord, celui-ci n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les Parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées à l'Article I du présent Accord.

ARTICLE VI

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la signature et restera en vigueur jusqu'à l'achèvement du projet prévu a l'Article II, paragraphe 2.

En foi de quoi les soussignés Représentants, dûment habilités par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à ..BISSAU.......... le ..19 JANVIER 2016.......... en deux exemplaires en langue française.

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE Le Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères S. E. M. Mario Giro	POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINEE BISSAU Le Ministre de l'Économie et des Finances S. E. M. Geraldo João Martins

SCHEDA PER			**GAZZETTA UFFICIALE**
DATA FIRMA	**18/29 gennaio 2016**	**LUOGO FIRMA**	**Dakar**
IN VIGORE	**SI**	**DATA ENTRATA IN VIGORE**	**29 gennaio 2016**
MATERIA	**IMMUNITA'**		
PAESE	**SENEGAL**		
TITOLO	SCAMBIO DI NOTE VERBALI CON IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE ITALIANO DEL COMANDO INTERFORZE PER LE OPERAZIONI DELLE FORZE SPECIALI (COFS) OPERANTE NELL'AMBITO DELL'ESERCITAZIONE "FLINTROCK".		
ADEMPIMENTI INTERNI	**ENTRATA IN VIGORE ALLA FIRMA**		
LINGUE	FRANCESE		
PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO	-		
GAZZETTA UFFICIALE	-		
NOTE VERBALI	**ITALIA**	-	
	CONTROPARTE	-	
	RICEZIONE	-	
CLAUSOLA DI ENTRATA IN VIGORE	"L'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della Nota Verbale di Risposta."		
DURATA	Indeterminata		
DENUNCIA O DECADENZA	-		
UFFICIO NEGOZIATORE	**DGMO XII**		
NOTE	-		

№ 127

Note Verbale

L'Ambassade d'Italie à Dakar présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l'Extérieur de la République du Sénégal a l'honneur de lui communiquer ce qui suit.

Afin de réglementer la présence du personnel italien qui sera employé dans le cadre de l'exercice *Flintock 2016*, qui se déroulera au Sénégal entre le 8 et le 29 février 2016, les Autorités italiennes souhaitent procéder à un Echange de Notes au contenu suivant.

JURIDICTION

1-Le personnel italien respectera les lois sénégalaises et il s'abstiendra de toute activité contraire à l'esprit du présent Acte et, en particulier, de toute activité politique au Sénégal.

2- Le personnel italien jouira de l'immunité de la juridiction du Sénégal pour toutes les infractions commises en exécution ou à l'occasion du service.

IMPORTATION ET EXPORTATION

1- La République du Sénégal renonce au droit de lever des taxes et impôts concernant l'importation et l'exportation ou d'autres charges sur l'équipement, les matériels, les fournitures, les bagages, les effets personnels et les autres produits de consommation commune à l'usage exclusif du personnel italien, dans le cadre du présent Accord.

2- L'équipement, les matériels, les fournitures et les autres biens importés par l'Italie, dans le cadre de cet Accord, seront exonérés de tout contrôle douanier.

3-Au cas où tous les biens ayant été exonères seront mis en consommation dans le territoire du Sénégal, ils seront soumis aux taxes et impôts prévus par les lois de la République du Sénégal.

Afin de réaliser ledit Echange de Notes, l'Ambassade saurait au Ministère de bien vouloir lui adresser en réponse une Note Verbale de la même teneur, avec laquelle le Gouvernement du Sénégal communiquera son consentement. L'Echange de Notes constituera un Accord juridiquement contraignant entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Sénégal, valable pour l'activité mentionnée ci- dessus, et qui entrera en vigueur à la date de réception de la Note Verbale de réponse.

L'Ambassade d'Italie à Dakar saisit l'occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l'Extérieur de la République du Sénégal les assurances de sa très haute considération.

Dakar, le 18 janvier 2016

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
ET DES SENEGALAIS DE L'EXTERIEUR
DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL
DAKAR

N° 00053

AKD/mnsd/29/01/16

REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple – Un But – Une Foi

N°________MAESE/DAJC/CAI

MINISTERE
DES AFFAIRES ETRANGERES
ET DES SENEGALAIS DE L'EXTERIEUR

Dakar, le 29 JAN. 2016

Le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur présente ses compliments à l'Ambassade d'Italie à Dakar et, faisant suite à Sa note verbale n° 127 du 18 janvier 2016 relative à la demande d'un statut de personnel administratif et technique ainsi que l'autorisation d'importation temporaire d'équipements militaires au profit des participants à l'Exercice Flintlock 2016, a l'honneur de porter à Sa connaissance que les Autorités sénégalaises compétentes ont réservé une suite favorable à Sa requête.

Le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur remercie l'Ambassade d'Italie à Dakar de Son aimable entremise et saisit cette occasion pour Lui renouveler les assurances de sa haute considération.

AMBASCIATA D'ITALIA
ARRIVO
DATA: 02 FEV. 2016

Ambassade d'Italie
DAKAR

SCHEDA PER			**GAZZETTA UFFICIALE**	
DATA FIRMA	**3 dicembre 2009**		**LUOGO FIRMA**	**ROMA**
IN VIGORE	**SI**	**DATA ENTRATA IN VIGORE**		**1° APRILE 2016**
MATERIA	**ISTRUZIONE**			
PAESE	**FEDERAZIONE RUSSA**			
TITOLO	ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA SUL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI TITOLI DI STUDIO RILASCIATI NELLA REPUBBLICA ITALIANA E NELLA FEDERAZIONE RUSSA			
ADEMPIMENTI INTERNI	**RATIFICA SENZA LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ED ESECUZIONE**			
LINGUE	ITALIANO-RUSSO			
PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO		-		
GAZZETTA UFFICIALE		-		
NOTE VERBALI	**ITALIA**	N.V. 636 del 31 marzo 2016		
	CONTROPARTE	N.V. 3772 del 16 aprile 2010		
	RICEZIONE	1° aprile 2016		
CLAUSOLA DI ENTRATA IN VIGORE	ART. 6.1 - Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.			
DURATA	5 anni rinnovati automaticamente per successivi termini di cinque anni			
DENUNCIA O DECADENZA	ART. 6.3 - (...) La validità dell'Accordo cessa alla scadenza di sei mesi dalla data di ricezione della relativa notifica scritta dell'altra Parte.			
UFFICIO NEGOZIATORE	**DGAP UNITA' FED. RUSSA**			
NOTE	-			

ACCORDO

tra il Governo della Repubblica Italiana
e
il Governo della Federazione Russa

sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica Italiana

e nella Federazione Russa

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, di seguito denominati "Parti",

riconoscendo l'importanza dell'istruzione per lo sviluppo della società,

mossi dal desiderio di ampliare la mobilità accademica e di sviluppare contatti diretti tra istituzioni formative dei due Paesi,

desiderando contribuire all'ulteriore consolidamento di uno spazio formativo europeo comune,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Il presente Accordo regola il riconoscimento reciproco dei titoli di studio, rilasciati dalle Università, Istituti universitari, Politecnici e Scuole Artistiche e Musicali Superiori legalmente riconosciuti della Repubblica Italiana (di seguito denominati "Università ed Istituti di livello universitario"), e dei titoli di studio redatti in conformità al modello statale rilasciati dalle Istituzioni di formazione superiore della Federazione Russa (di seguito denominate "Istituzioni di formazione superiore") di cui agli artt. 2 e 3 del presente Accordo, ai fini del proseguimento degli studi nelle Università ed Istituti di livello universitario e nelle Istituzioni di formazione superiore dei due Paesi, nonché l'uso dei suddetti titoli nel territorio degli Stati delle Parti.

2. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, le Parti si scambieranno, entro un mese dalla firma dell'Accordo, per il tramite delle Autorità competenti, l'elenco delle Università e Istituti di livello universitario della Repubblica Italiana ed i modelli di titoli di studio redatti in base al modello statale della Federazione Russa.

3. Le Parti si informeranno reciprocamente per le vie diplomatiche sulle modifiche all'elenco delle Università e Istituti di livello universitario della Repubblica Italiana ed ai modelli di titoli di studio redatti in base al modello statale della Federazione Russa.

Articolo 2

1. I titoli italiani di "Laurea" e di "Diploma accademico di I livello" consentono al titolare:
   - l'accesso ai corsi formativi delle Istituzioni di formazione superiore per il conseguimento del "Diplom magistra";
   - di proseguire gli studi nelle Istituzioni di formazione superiore ai fini del conseguimento del "Diplom spetsialista".

Il diploma russo di "Baccalaureato" consente al titolare:
   - l'accesso ad Università ed Istituti di livello universitario per il conseguimento del titolo di "Laurea specialistica/magistrale" e del "Diploma accademico di II livello" della durata legale di due anni;
   - di proseguire lo studio in base a programmi abbreviati o accelerati nelle Università ed Istituti di livello universitario per conseguire la "Laurea specialistica/magistrale" per un periodo formativo non inferiore a 5 anni.

2. I titoli italiani di "Diploma di Laurea" e di "Laurea specialistica/magistrale" e il "Diplom spetsialista" ed il "Diplom magistra" russi, danno diritto ai loro titolari ad accedere agli studi per la preparazione della tesi per conseguire il grado accademico di "Kandidat nauk" nella Federazione Russa e il "Dottorato di ricerca" nella Repubblica Italiana.

3. La definizione della corrispondenza tra i crediti ed il contenuto dei corsi di formazione risultanti dai titoli di studio di una delle Parti ed i crediti ed il contenuto dei corsi di formazione risultanti dai titoli di studio dell'altra Parte, necessari per accedere ad un corso di studi di livello superiore dell'altra Parte è di competenza delle Università e Istituti di livello universitario, ovvero dell'Istituzione di formazione superiore ricevente, che può, se necessario, richiedere allo studente o all'aspirante di svolgere corsi di formazione integrativi o utilizzare i crediti ottenuti in modo da abbreviare il periodo di formazione.

Articolo 3

Il certificato sul periodo di studio, rilasciato dalle Università ed Istituti di livello universitario in conformità con la legislazione della Repubblica Italiana, e il diploma di formazione superiore incompiuta nonché il certificato accademico, rilasciati dalle

Istituzioni di formazione superiore in conformità con la legislazione della Federazione Russa, sono riconosciuti quali documenti di studio che consentono ai loro possessori rispettivamente il proseguimento degli studi nelle Istituzioni di formazione superiore e nelle Università e Istituti di livello universitario, previa valutazione della formazione risultante dai suindicati documenti.
La decisione sul riconoscimento della corrispondenza tra i crediti, il contenuto dei corsi di formazione ed il periodo di formazione risultanti dai titoli di studio di una Parte, ed i crediti, le valutazioni positive ed il contenuto dei corsi ed il periodo di formazione risultanti dai titoli di studio dell'altra Parte è di competenza dell'Università o dell'Istituto di livello universitario e dell'Istituzione di formazione superiore riceventi.

Articolo 4

1. I possessori dei titoli di studio di cui agli artt. 2 e 3 del presente Accordo non sono esentati dall'osservanza dei requisiti di accesso alle Università ed Istituti di livello universitario ed alle Istituzioni di formazione superiore, tra cui la verifica della conoscenza della lingua ufficiale della Parte ricevente. A tale riguardo, i possessori di un titolo conseguito al termine di un corso di studi medi superiori, nel cui programma risultino non meno di tre anni di apprendimento della lingua del Paese ricevente, sono esenti dagli esami di verifica della conoscenza di questa stessa lingua.

2. Il possessore di un titolo di studio superiore rilasciato da una Università o Istituto di livello universitario o da una Istituzione di formazione superiore ha il diritto di usare nel territorio dello Stato dell'altra Parte il nome autentico del titolo in forma piena o abbreviata, stabilita nel Paese di rilascio del documento.

Articolo 5

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo le Parti costituiscono una Commissione Mista di esperti, con le seguenti competenze:
- esaminare e chiarire argomenti connessi con l'interpretazione e con l'applicazione del presente Accordo;
- proporre modifiche da apportare al testo dell'Accordo dovute al cambiamento della legislazione di ciascuno degli Stati delle Parti nel campo dell'istruzione.

2. Della Commissione Mista fanno parte fino a sei esperti di ciascuna delle parti. Le informazioni sulla composizione della Commissione saranno scambiate attraverso i canali diplomatici.
La Commissione Mista si riunisce su richiesta di una delle parti. Il luogo della riunione sarà concordato per le vie diplomatiche.

Articolo 6

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore.

2. Il presente Accordo è concluso per un periodo di cinque anni e la sua validità si rinnova automaticamente per successivi termini di cinque anni.

3. Ciascuna delle Parti ha il diritto di denunciare il presente Accordo. La validità dell'Accordo cessa alla scadenza di sei mesi dalla data di ricezione della relativa notifica scritta dell'altra Parte.

4. In caso di termine dell'Accordo, le sue disposizioni saranno applicabili per i titoli di studio rilasciati prima della cessazione della validità, nonché per i titolari e gli aspiranti a tali titoli di studio, giunti nella Repubblica Italiana o nella Federazione Russa prima della cessazione della validità del presente Accordo. I titoli di studio da loro conseguiti saranno riconosciuti in conformità con le disposizioni del presente Accordo.

Fatto a. Roma il 3.XII.2009, in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e russa, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Mariastella Gelmini

PER IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA

	SCHEDA PER: G.U.	
FIRMA: 16 Giugno 2003	ENTR. VIGORE: 13 Aprile 2016	IN VIGORE: si
PAESE: ISRAELE		
MATERIA: COOPERAZIONE MILITARE		
POSIZIONE:	DEPOSITO:	
TITOLO: MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE MILITARE.		
FIRMATO a: Parigi	il: 16.06.2003	
PROVV.LEG.:	G.U.:	
NOT. ( ) Italia: Controparte: Ricezione:	Comunicato G.U.: (Tabella II:)	
DATA ENTR. VIGORE: alla data in cui si saranno comunicati ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica		
DURATA:		
DEN./DEC.:		
NOTE: VD.:		
CLAUSOLA ENTR.VIGORE: art.9	ADEMPIMENTI INTERNI:	
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui si saranno comunicati ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica	Ratifica senza legge di autorizzazione ed esecuzione	
Lingue ufficiali: Inglese	Uff. negoziatore DGAP UFF. VIII	

Memorandum of Understanding

between

The Government of the Italian Republic

On the one part
(hereinafter referred to as : "ITMOD)

and

The Government of the State of Israel

On the second part
(hereinafter referred to as: ISMOD)

regarding Defence and Military Co-operation
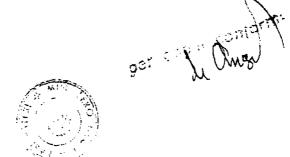
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL ON DEFENCE AND MILITARY CO-OPERATION

WHEREAS

The ITMOD and the ISMOD, hereinafter referred to as "the Parties",

Recognizing the importance of the co-operation between the two Ministries and their Defence Forces;

Expressing their aspiration for mutually beneficial co-operation between the Ministries and their Defence Forces, based on mutual respect, confidence and recognition of the interests of the Parties;

Convinced that co-operation between the Parties will assist a better understanding of their respective defence and military needs and consolidate their respective defence capabilities;

In a spirit of openness and mutual understanding and whithin the framework stipulated in the Italian and the Israeli laws and regulations;

Agreeing that this MoU serves as a General MoU between the Parties and specific Implementing Agreements shall be discussed and agreed upon for specific activities to be performed under this MoU,

Now therefore the Parties have reached the following understandings:

ARTICLE 1 – GENERAL

1. In the event of any controversy between these Terms and Conditions and the Implementing Agreements – the Terms and Conditions of this MoU shall take precedence and the controversy shall be settled according to these Terms and Conditions.

2. It is agreed by the Parties that a Party which finds any conflict between these Terms and Conditions shall inform the other Party in order to settle the conflict as soon as possible.

3. The Parties will operate in concert and in accordance with their respective laws and international commitments in order to encourage, facilitate and develop co-operation in the defence and military fields, on a mutual basis.

ARTICLE 2 – OBJECTIVES OF THE UNDERSTANDING

1. Both Parties to this MoU have agreed to set up mutual relations between the Ministries of Defence and their Armed Forces in order to establish co-operation in the defence areas, thus enabling them to increase their respective defence capabilities.

2. Co-operation between the Parties will take place in the following fields:

   - Defence industry and procurement policy which is subordinated by the Ministries of Defence;
   - Import, export and transit of defence and military equipment;
   - Humanitarian operations;
   - Armed Forces organisation, structure and equipment of military units and personnel management;
   - Formation/training;
   - Environmental issues and pollution, caused by military facilities;
   - Military medical service;
   - Military history;
   - Military sport.

   Military co-operation will not be limited to the above mentioned fields. Actually, the Parties will seek for new co-operation fields of mutual interest.

3. This document sets out the principles governing the aforementioned mutual co-operation.

ARTICLE 3 – PRINCIPLES GOVERNING THE PARTIES' CO-OPERATION AND UNDERSTANDING

1. Co-operation between the Parties, subject to prior coordination, will develop as follows:
    - Meetings of the Ministers of Defence, Commanders in Chief, their Deputies and other officials authorised by the Parties;
    - Exchange of experiences between experts of the Parties;
    - Organisation and implementation of training activities and exercises;
    - Participation of observers in military exercises;
    - Contacts between similar Defence and Military Institutions;
    - Discussions, consultations, meetings and participation in symposia, conferences and courses;
    - Visits of military ships, aircraft and visit at facilities;
    - Exchange of information and educational publications;
    - Exchange of cultural and sporting activities.

2. The Parties also intend to facilitate the accomplishment of the co-operation in the Defence and Military fields through the exchange of technical data, information and hardware, leading to better understanding of Defence and Military requirements and their technological solutions, by co-operation in research, development and production.

3. The Parties shall encourage their Industries to search for projects and equipment with mutual interest for both Parties. Such co-operation shall be carried out for research, development and production.

4. As used in this MoU, "technical information" means all technical or commercial data and operating information, including but not limited to, proprietary information, customer information, know-how, patents and computer software.

5. Technical information, including Technical Data Packages ("TDP"'s), furnished to the other Party for the purpose of offering or bidding on, or performing a defence contract, shall not be used for any other purpose without the prior written consent of the Originating Party as well as the prior consent of those owning or controlling proprietary rights in such technical information, and shall be treated with the same degree of care as such Party would apply to its own technical information.

6. In no event shall such technical information, TDP's or products derived therefrom, be transferred to any Third Country or any Third Party, without the prior written consent of the Originating Party. The transfer to Third Countries or Third Parties of materials and/or technical information and/or articles derived therefrom, generated by this MoU or purchased pursuant to this MoU, are subject to case by case agreements between the Parties.

7. The Parties, consistent with their National Laws and Regulations, will accord appropriate treatment to offers of defence equipment, services and know-how to be supplied by the other Party.

8. The Parties will exert their best efforts to assist in negotiating licenses, royalties and technical information, exchanged with their respective Industries, when required. The Parties will also facilitate the necessary exports licenses needed for the submission of bids or proposals required for the performance of this MoU, all subject to the respective National Laws of the Parties.

9. This MoU does not refer to issues beyond the competence of each Party.

10. The terms and condition of specific and defined activities that are designated to take place under this MoU shall be separately agreed upon in the framework of an "Implementing Agreement". This General MoU shall apply to any such Implementing Agreements between the Parties.

ARTICLE 4 – COVERAGE OF EXPENSES

Each Party shall bear its own expenses relating to this MoU and to its performance, unless otherwise is agreed by the Parties on a case by case basis.

ARTICLE 5– SECURITY ARRANGEMENTS

It is agreed that the activities to be performed under this MoU will be subject to the Security Agreement that was signed by the relevant Security Authorities of both Parties on October 5th, 1987.

ARTICLE 6 – JURISDICTION

The authorities of the Receiving State have the right to exercise jurisdiction over members of the Visiting Force for all matters concerning offences committed on their territory, punishable by the legislation of the Receiving State.

Any penal sentence shall be executed within the penal system of the Sending State, in accordance with the valid agreements and conventions between the Parties.

The competent authorities of the Sending State have the right to exercise, on the territory of the Receiving State, disciplinary power over the members of its Force.

The authorities of the two States will provide mutual assistance, in accordance with the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters, 1959, which Italy and Israel are part of, in particular for the conduct of inquiries and the search for evidence.

The authorities of the two States will co-operate also in provisional detention and the return of persons, covered by the terms of the agreements described above, to the authorities with the right to exercise their jurisdiction, i. e. to the Sending Party.

The authorities of the two States will inform each other, on a reciprocal basis, of progress in relation to the matters envisaged by this Article.

ARTICLE 7 – COMPENSATION FOR DAMAGES

Compensation for any damages, caused by military personnel of the Sending Party during or in connection with their mission/exercise, will be covered by the Sending Party.
If the damage was caused to military personnel, equipment and infrastructure, any disputes between the Parties and compensation for damages will be settled by mutual consent.

ARTICLE 8 – PERIODICAL MEETINGS

1. The Parties have agreed to hold periodical meetings in order to follow up the implementation of this MoU. During these meetings the representatives shall mutually seek for new fields of potential co-operation.

2. The Parties shall also encourage meetings between representatives of Governmental or Private entities, Armed Forces, Units and Sub-units of both Countries as well as exchange of Defence and Military Delegations.

3. Consultations of the Parties' representatives will be conducted alternatively in Italy and Israel in order to draw up and agree on specific Implementing Agreements to implement this MoU, as well as possible co-operation programs between the Parties and their Armed Forces and a matrix of subjects for Defence and Military equipment co-operation.

ARTICLE 9 – EFFECTIVENESS, DURATION AND MODIFICATION OF THE MOU

1. This MoU shall enter into force upon the date of reception of the second of the two notificationsby which the Parties shall inform officially each other that the respective ratification procedures have been fulfilled.

2. This MoU may be amended, at any time, through Official Notes. Any modification shall come into effect following the same procedures as those set for the MoU itself.

3. This MoU established to be in force for five years, will be automatically extended for additional periods of five years unless written notice of intention to denounce is given by either Party to the other. In this case it will lose effect six months after such notification has been received.

4. In case of denunciation, the Parties shall make every effort to complete unfinished activities and shall begin consultations in order to resolve contentious issues.

ARTICLE 10 – DISPUTE SETTLEMENT AND ARBITRATION

1. In the event of any dispute arising between the Parties to this MoU, whether such dispute relates to the interpretation of the MoU or to the execution of the terms arising therefrom, the Parties shall, in the first instance, make every reasonable effort to reach an amicable settlement.

2. In the event, however, of the Parties failing to reach such settlement, the Parties agree to submit the dispute to the arbitration of the Director General of ISMOD and, according to the subject, to the Chief of General Staff or to the Secretary General of ITMOD.Any decision given or award made pursuant to such arbitration shall be final and binding on the Parties to this MoU.

3. During the dispute, controversy and/or arbitration, both Parties shall continue to fulfill all their obligations in accordance with this MoU.

4. All arbitration proceedings shall be held in English.

5. The Parties agree that any arbitration proceedings hereunder shall be conducted on confidential basis and shall be subject to the security provisions of this MoU.

6. Each Party shall be responsible for its respective costs incurred due to the arbitration procedures.

7. In case of dispute or need for interpretation, this MoU shall not be subject to any National or International Tribunal.

ARTICLE 11 – NOTICES

1. All communications generated by either Party shall be in writing and in English.

2. The points of contact to this MoU shall be the following:

For the Government of the Italian Republic	For the Government of the State of Israel
Italian Ministry of Defence	Israelian Ministry of Defence
Chief of Plans and Policy Division General Defence Staff	Director Europe Division Department of Foreign Affairs

In witness whereof, the undersigned Representatives, duly authorised by respective Authorities, have signed this Agreement.

Done in Paris on the 16th day of June 2003 in two originals, in the English language.

For the Government of the Italian Republic **Italian Minister of Defence**	**For the Government of the State of Israel** **Israelian Minister of Defence**
Hon. Antonio MARTINO	**Lt. Gen. (ret.) Shaul MOFAZ**
	S. Mofaz

SCHEDA PER		**GAZZETTA UFFICIALE**	
DATA FIRMA	**19 novembre 2015**	**LUOGO FIRMA**	**Roma**
IN VIGORE	**SI**	**DATA ENTRATA IN VIGORE**	**29 maggio 2016**
MATERIA	**PATENTI DI GUIDA**		
PAESE	**UCRAINA**		
TITOLO	ACCORDO SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO IN MATERIA DI CONVERSIONE DI PATENTI DI GUIDA		
ADEMPIMENTI INTERNI	**RATIFICA SENZA LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ED ESECUZIONE**		
LINGUE	ITALIANO - UCRAINO		
PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO		-	
GAZZETTA UFFICIALE		-	
NOTE VERBALI	**ITALIA**	N.V. 130 del 20 febbraio 2016	
	CONTROPARTE	N.V. 72/23-612/1-729 del 24 marzo 2016	
	RICEZIONE	-	
CLAUSOLA DI ENTRATA IN VIGORE	ART. 10 - "Il presente Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche, tramite canali diplomatici, con le quali le Parti contraenti si saranno comunicate l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti".		
DURATA	5 anni		
DENUNCIA O DECADENZA	ART. 10 - "Il presente Accordo potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti Contraenti"		
UFFICIO NEGOZIATORE		**DGAP Unità Fed. Russa Europa Orient. Asia Centr.**	
NOTE	-		

ACCORDO
tra il Governo della Repubblica Italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sul riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida

Il Governo della Repubblica Italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina, di seguito denominate "Parti Contraenti", ciascuna nel rispetto degli obblighi derivanti da eventuali Accordi bilaterali o multilaterali e, per quanto riguarda l'Italia, degli obblighi derivanti in capo ad essa dall'appartenenza all'Unione Europea, al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonchè di agevolare il traffico stradale sul territorio degli Stati Contraenti,
hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.

Articolo 2

Nell'interpretazione degli articoli del presente accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.

Articolo 3

Il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti, che stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, converte la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari legate a conducenti disabili.

Il titolare di patente di guida ucraina converte il suo documento senza sostenere esami teorici e pratici se è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione.

Le Autorità competenti delle Parti Contraenti possono chiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie richieste.

Per l'applicazione del primo capoverso del presente articolo, il titolare della patente di guida deve aver compiuto l'età prevista dalle rispettive normative interne per il rilascio della categoria di patente di cui chiede la conversione.

Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste in relazione alla data di rilascio della patente di guida dalle norme interne delle due Parti Contraenti, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Articolo 4

Il presente Accordo si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dell'altra Parte Contraente e, nel caso siano state rilasciate con validità provvisoria, si applica solo per quelle divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della predetta residenza.

Inoltre il presente Accordo non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte Contraente che deve procedere alla conversione.

Articolo 5

Il titolare di patente di guida emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti converte la medesima se conforme ad uno dei modelli riportati nell'elenco modelli di patenti di cui al presente articolo e riportati nell'Allegato III del presente Accordo. Al riguardo, dovrà presentare in allegato alla patente la fotocopia e la traduzione ufficiale della stessa.

Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza riportate nell'Allegato II del presente Accordo. Le predette tabelle, l'elenco dei modelli delle patenti di guida, unitamente al modello di Scambio di informazioni di cui all'art. 7 del presente Accordo, costituiscono gli allegati tecnici che sono parte integrante del presente Accordo e possono essere modificati, nei casi consentiti dai rispettivi ordinamenti, dalle Autorità competenti delle Parti con uno Scambio di Note per vie diplomatiche.

Le Autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

a) nella Repubblica Italiana il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale;

b) in Ucraina il Ministero dell'Interno, Centro Principale dei Servizi.

In caso di variazione della denominazione delle Autorità Centrali, la comunicazione della nuova denominazione avverrà per il tramite delle Rappresentanze Diplomatiche, senza ricorrere alla modifica del presente Accordo.

Articolo 6

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità centrali competenti dell'altra Parte contraente, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche e consolari.

Articolo 7

L'Autorità competente della Parte che procede alla conversione della patente di guida chiede per le vie diplomatiche, alla competente Autorità Centrale dell'altra Parte Contraente, le informazioni relative alla patente da convertire, dopo che l'interessato ha presentato la documentazione prescritta.

Per la richiesta e il rilascio delle informazioni, le Autorità competenti delle Parti Contraenti si avvalgono del modello per lo *Scambio di informazioni*, allegato al presente Accordo, utilizzando caratteri dell'alfabeto latino.

L'Autorità competente che effettua la conversione può chiedere, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, informazioni alle competenti Autorità centrali dell'altra Parte Contraente, qualora sussistano dubbi dopo l'acquisizione del modello per lo *Scambio di informazioni*.

Articolo 8

L' Autorità centrale competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata, a seguito di conversione, informa le Autorità centrali competenti dell'altra Parte Contraente qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all' autenticità ed ai dati in esso riportati. Tale informazione viene trasmessa sempre per i canali diplomatici.

Articolo 9

Le Parti Contraenti, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, s'informano reciprocamente sugli indirizzi delle Autorità centrali competenti a cui inviare, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, le patenti ritirate ai sensi dell'art. 6, nonchè a cui richiedere le informazioni di cui all'art. 7, primo paragrafo.

Ciascuna Parte Contraente, inoltre, comunica gli indirizzi delle proprie Rappresentanze diplomatiche e consolari presenti sul territorio dell'altra Parte, che fanno da tramite per le procedure di cui agli art. 6, art. 7, terzo paragrafo, e art. 8.

Ai fini dell'espletamento della procedura di conversione nelle sue varie fasi, per le patenti di guida ucraine da convertire in Italia, le Autorità competenti della Parte Contraente Italiana fanno riferimento alle rappresentanze diplomatiche e consolari ucraine in Italia, mentre, per le patenti di guida italiane da convertire in Ucraina, le Autorità competenti della Parte Contraente Ucraina fanno riferimento all'Ambasciata d'Italia in Kiev.

Articolo 10

Il presente Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche tramite canali diplomatici, con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

Il presente Accordo avrà durata di cinque anni.

A partire da un anno prima della scadenza, le Parti avvieranno le consultazioni per procedere al rinnovo del presente Accordo, affinché non si verifichi l'interruzione, anche se temporanea, delle conversioni delle patenti di guida.

Il presente Accordo potrà essere modificato o integrato di comune intesa fatta per iscritto tra le Parti Contraenti del presente Accordo. Le modifiche entreranno in vigore in conformità al paragrafo 1 di questo articolo. Il presente Accordo potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti Contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia.

IN FEDE di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a ROMA, il 19/11/2015 in due originali, nelle lingue italiana ed ucraina, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GABINETTO DEI MINISTRI
DELL'UCRAINA

SCHEDA PER: GAZZETTA UFFICIALE

FIRMA: 19.03.2016	ENTR. VIGORE: 07.06.2016	IN VIGORE: SI
PAESE: GIAPPONE		
MATERIA: TUTELA DEL SEGRETO		
POSIZIONE:	DEPOSITO:	
TITOLO: ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL GIAPPONE SULLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI.		
FIRMATO a: Roma	il: vedi sopra	
PROVV.LEG.:	G.U.:	
NOT. ( ) Italia: 24.05.2016 Controparte: 07.06.2016 Ricezione: 07.06.2016	Comunicato G.U.: (Tabella II:)	
DATA ENTR. VIGORE: 07.06.2016		
DURATA: "Il presente Accordo resta in vigore per un periodo di un anno e deve intendersi automaticamente prorogato di anno in anno a meno di notifica di una Parte all'altra per iscritto attraverso i canali diplomatici almeno novanta giorni prima della scadenza della propria intenzione di porre fine all'efficacia dell'Accordo stesso."		
DEN./DEC.:		
NOTE: VD.:		
CLAUSOLA ENTR.VIGORE: art. 21.1	ADEMPIMENTI INTERNI:	
"Il presente Accordo entra in vigore nella data in cui le Parti provvedono allo scambio di note diplomatiche per comunicarsi reciprocamente che le rispettive procedure interne necessarie per dare esecuzione all'Accordo stesso sono state completate."	Ratifica senza legge di autorizzazione ed esecuzione	
Lingue ufficiali: Italiano, Giapponese ed Inglese.	Uff. negoziatore: SEGR. GEN.- OCS	

ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DEL GIAPPONE
SULLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

Preambolo

il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone (qui di seguito denominati "le Parti" e singolarmente la "Parte"),

desiderando assicurare la reciproca protezione delle informazioni classificate scambiate tra le Parti;

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Per gli scopi di questo Accordo:

a. "Informazione Classificata" significa ogni informazione che richiede protezione dalla divulgazione non autorizzata nell'interesse della sicurezza nazionale della Parte Originatrice, alla quale è attribuita una classifica di segretezza ed è originata da, o per l'uso di, o sotto la giurisdizione delle Autorità Competenti della Parte Originatrice. Le Informazioni Classificate possono rivestire qualsiasi forma, inclusa quella orale, visiva, elettronica, magnetica, o documentale o di equipaggiamento o di tecnologia;

b. "Parte Originatrice" significa la Parte che trasmette Informazioni Classificate alla Parte Ricevente;

c. "Parte Ricevente" significa la Parte alla quale le Informazioni Classificate sono trasmesse dalla Parte Originatrice;

d. "Classifica di Segretezza" significa il contrassegno assegnato da una Parte per indicare il necessario livello di protezione da accordare all'informazione;

e. "Autorità Competenti" significa, in relazione al Governo della Repubblica italiana, gli enti governativi, ed in relazione al Governo del Giappone, le agenzie del Governo, che sono designati da ogni Parte quali autorità responsabili, nell'ambito della rispettiva competenza secondo le leggi ed i regolamenti nazionali, per la protezione delle Informazioni Classificate e per le Informazioni Classificate Trasmesse;

f. "Informazione Classificata Trasmessa" significa Informazione Classificata trasmessa direttamente o indirettamente tra le Parti. L'Informazione Classificata diventa Informazione Classificata Trasmessa allorché la Parte Ricevente fornisce ricevuta della consegna;

g. "Abilitazione di Sicurezza Personale" significa l'idoneità a gestire in modo sicuro le Informazioni Classificate e le Informazioni Classificate Trasmesse accordata alle persone secondo le appropriate procedure di ciascuna Parte;

h. "Contraente" significa una persona o un ente, incluso un subcontraente, che esegue un contratto con la Parte Ricevente; e

i. "Necessità di Conoscere" significa la necessità di avere accesso ad Informazioni Classificate e ad Informazioni Classificate Trasmesse per l'adempimento di incarichi assegnati ufficialmente.

ARTICOLO 2

Le Informazioni Classificate Trasmesse devono essere protette secondo le condizioni qui stabilite, ove tali condizioni siano conformi alle leggi ed ai regolamenti nazionali della Parte Ricevente.

ARTICOLO 3

Ogni Parte comunica all'altra ogni modifica alle proprie leggi ed ai regolamenti nazionali che potrebbe influenzare la protezione delle Informazioni Classificate Trasmesse ai sensi di questo Accordo. In tale caso, le Parti si consultano l'un l'altra così come stabilito nell'articolo 19, al fine di considerare possibili emendamenti a questo Accordo. Nel frattempo, le Informazioni Classificate Trasmesse devono continuare ad essere protette secondo le disposizioni di questo Accordo, a condizione che quelle disposizioni siano conformi alle leggi ed ai regolamenti della Parte Ricevente, a meno che diversamente approvato per iscritto dalla Parte Originatrice.

ARTICOLO 4

1. Le Informazioni Classificate che sono fornite ai sensi di questo Accordo devono essere contrassegnate con una delle seguenti Classifiche di Segretezza: Per il Governo della Repubblica Italiana, le Informazioni Classificate sono contrassegnate SEGRETISSIMO, SEGRETO, RISERVATISSIMO, O RISERVATO; Per il Governo del Giappone le Informazioni Classificate sono contrassegnate GOKUHI (KIMITSU) 極秘（機密）, TOKUTEI HIMITSU (KIMITSU) 特定秘密 （機密）, GOKUHI 極秘, TOKUTEI HIMITSU 特定秘密, oppure HI 秘.

2. Per le Informazioni Classificate dove un contrassegno non è materialmente possibile, la Parte Originatrice deve informare la Parte Ricevente della Classifica di Segretezza. Se la Parte Ricevente lo richiede,la Parte Originatrice deve comunicare per iscritto la Classifica di Segretezza.

3. La Parte Ricevente deve contrassegnare, laddove possibile, tutte le Informazioni Classificate Trasmesse con il nome della Parte Originatrice e la corrispondente Classifica di Segretezza della Parte Ricevente, come descritto nel paragrafo 4 di questo Articolo.

4. Le corrispondenti Classifiche di Segretezza sono:

Nella Repubblica Italiana	In Giappone
SEGRETISSIMO	GOKUHI (KIMITSU) 極秘 (機密) oppure TOKUTEI HIMITSU (KIMITSU)特定秘密 (機密)
SEGRETO	GOKUHI 極秘 oppure TOKUTEI HIMITSU 特定秘密
RISERVATISSIMO	HI 秘
RISERVATO	NON E' PREVISTA UNA CORRISPONDENTE CLASSIFICA DI SEGRETEZZA, MA SARA' GARANTITA LA MEDESIMA PROTEZIONE DEL LIVELLO HI 秘, A MENO CHE DIVERSAMENTE INDICATO DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ARTICOLO 5

1. Le Autorità Nazionali di Sicurezza sono:

Per il Governo della Repubblica Italiana:

Il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Per il Governo del Giappone:

Ministero degli Affari Esteri.

2. Le Autorità Nazionali di Sicurezza devono funzionare come punto di coordinamento e collegamento con riferimento all'attuazione ed all'interpretazione di questo Accordo.

3. Le Autorità Nazionali di Sicurezza e le Autorità Competenti vigilano sull'esecuzione di questo Accordo nell'ambito della propria competenza.

4. Le Parti comunicano reciprocamente per iscritto le rispettive Autorità Competenti attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO 6

Le Parti assicurano che:

a. La Parte Ricevente non rilascia Informazioni Classificate Trasmesse ad alcun governo, persona, società, istituzione, organizzazione, o altro ente di un Paese terzo senza la preventiva approvazione scritta della Parte Originatrice;

b. La Parte Ricevente, in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali, accorda alle Informazioni Classificate Trasmesse un livello di protezione equivalente a quello che fornisce alla propria Informazione Classificata al corrispondente livello di Classifica di Segretezza;

c. La Parte Ricevente non utilizza senza la preventiva approvazione scritta della Parte Originatrice le Informazioni Classificate Trasmesse per scopi diversi da quelli per i quali le stesse sono state fornite;

d. La Parte Ricevente rispetta i diritti di proprietà intellettuale quali patenti, diritti d'autore, segreti commerciali applicabili alle Informazioni Classificate Trasmesse, in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali;

e. Ogni Parte mantiene un registro delle persone in possesso di un'Abilitazione di Sicurezza Personale e che sono autorizzate ad accedere alle Informazioni Classificate ed alle Informazioni Classificate Trasmesse;

f. La Parte Ricevente stabilisce le procedure per l'individuazione, l'ubicazione, l'inventario ed il controllo delle Informazioni Classificate Trasmesse per gestire la diffusione e l'accesso alle Informazioni Classificate Trasmesse; e

g. La Parte Originatrice informa la Parte Ricevente di ogni successiva modifica della Classifica di Segretezza delle Informazioni Classificate che ha fornito alla Parte Ricevente.

ARTICOLO 7

1. Nessun funzionario di governo è autorizzato ad avere accesso alle Informazioni Classificate Trasmesse unicamente in virtù del grado, di un incarico, o di un'Abilitazione di Sicurezza Personale.

2. L'Accesso alle Informazioni Classificate Trasmesse è accordato solo a quei funzionari governativi che hanno la Necessità di Conoscere ed ai quali è stata accordata un'Abilitazione di Sicurezza Personale in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali della Parte Ricevente.

3. La Parte Ricevente assicura che la decisione di accordare un'Abilitazione di Sicurezza Personale è conforme agli interessi della sicurezza nazionale ed è basata su tutte le relative informazioni che indicano se il funzionario di governo è fidato ed affidabile nella gestione delle Informazioni Classificate Trasmesse.

4. La Parte Ricevente attua misure adeguate al fine di assicurare l'ottemperanza ai criteri indicati nel precedente paragrafo,in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali, da parte di ogni funzionario governativo cui è accordato l'accesso alle Informazioni Classificate Trasmesse.

5. Prima che un rappresentante della Parte Originatrice fornisca un'Informazione Classificata ad un rappresentante della Parte Ricevente, la Parte Originatrice deve ottenere dalla relativa Autorità Competente della Parte Ricevente assicurazione che il destinatario previsto ha necessità di conoscere e possiede il necessario livello di Abilitazione di Sicurezza Personale adeguato al corrispondente livello di Classifica di Segretezza in conformità con l'Articolo 4.

ARTICOLO 8

1. Le visite che implicano l'accesso da parte di persone o Contraenti di una Parte alle Informazioni Classificate possedute dall'altra Parte devono essere svolte solo con la preventiva approvazione dell'altra Parte. L'approvazione per tali visite può essere concessa solo a quelle persone o Contraenti che hanno Necessità di Conoscere e che possiedono il necessario livello di Abilitazione di Sicurezza Personale secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 16.

2. Le richieste di visita devono essere presentate dall'Autorità Competente della Parte che visita attraverso canali Governo-Governo alla relativa Autorità Competente dell'altra Parte e devono attestare l'avvenuta verifica del possesso da parte delle persone o dei Contraenti in visita del necessario livello di Abilitazione di Sicurezza Personale in conformità con gli Articoli 7 e 16.

ARTICOLO 9

Le Informazioni Classificate devono essere trasmesse tra le Parti attraverso canali Governo-Governo. La Parte Originatrice è responsabile della custodia, del controllo, e della sicurezza di tutte le Informazioni Classificate fin a quando le stesse sono ricevute dalla Parte Ricevente, secondo le leggi ed i regolamenti della Parte Originatrice.

ARTICOLO 10

I requisiti minimi per la sicurezza delle Informazioni Classificate durante la trasmissione tra le Parti sono i seguenti:

a. Informazioni Classificate sotto forma di documenti o di altri supporti:

(i) le Informazioni Classificate sono trasmesse in una busta sigillata o che indica la manomissione all'interno di un'altra busta sigillata o che indica la manomissione o all'interno di una bolgetta di sicurezza, la busta più interna che reca soltanto la Classifica di Segretezza dei documenti o degli altri supporti e l'indirizzo dell'organizzazione del destinatario designato, la busta esterna o la bolgetta di sicurezza che reca l'indirizzo dell'organizzazione del destinatario, l'indirizzo dell'organizzazione del mittente, ed il numero di registrazione, se applicabile.

(ii) Nessuna indicazione della Classifica di Segretezza dei documenti contenuti o di altri supporti deve essere visibile sulla busta esterna o sulla bolgetta di sicurezza.

(iii) I pacchi contenenti Informazioni Classificate devono essere dotati di ricevute. La ricevuta per le Informazioni Classificate contenute in un pacco è firmata dal destinatario finale della Parte Ricevente e restituita al mittente della Parte Originatrice.

b. Informazioni Classificate sotto forma di, o contenute in, apparecchiature:

(i) Le Informazioni Classificate devono essere trasmesse con mezzi sigillati e coperti, o imballate in modo sicuro o protette, al fine di impedire l'identificazione dei contenuti ed essere sottoposte ad un controllo continuo per impedire l'accesso a persone non autorizzate.

(ii) Le Informazioni Classificate che sono in attesa di spedizione devono essere collocate in aree protette di immagazzinamento che forniscano una protezione proporzionata al livello della Classifica di Segretezza dell'Informazione Classificata. Soltanto le persone autorizzate in possesso del necessario livello di Abilitazione di Sicurezza Personale hanno accesso alle apparecchiature.

(iii) Le ricevute devono essere acquisite ogni volta che le Informazioni Classificate vengono cedute durante il trasporto e sono consegnate al destinatario finale della Parte Ricevente. Tutte le ricevute devono essere restituite al mittente della Parte Originatrice.

c. Trasmissioni Elettroniche:

Le Informazioni Classificate devono essere protette durante la trasmissione utilizzando una crittografia appropriata al rilevante livello di Classifica di Segretezza. I criteri relativi ai sistemi informatici utilizzati per trattare o immagazzinare Informazioni Classificate Trasmesse o per trasmettere le Informazioni Classificate devono essere accreditati dall'Autorità Competente della Parte che utilizza il sistema.

ARTICOLO 11

Ogni Parte è responsabile della sicurezza delle strutture governative dove sono custodite le Informazioni Classificate Trasmesse e deve assicurare che in ognuna di tali strutture vengano nominati funzionari governativi che hanno la responsabilità e l'autorità per il controllo e la protezione delle Informazioni Classificate Trasmesse.

ARTICOLO 12

La Parte Ricevente deve conservare le Informazioni Classificate Trasmesse in maniera da assicurarne l'accesso alle sole persone autorizzate secondo quanto previsto dagli Articoli 7 e 16.

ARTICOLO 13

Le Informazioni Classificate Trasmesse che devono essere distrutte lo saranno in modo da impedire la loro ricostruzione totale o parziale in conformità con le leggi ed i regolamenti nazionali della Parte Ricevente.

ARTICOLO 14

Quando la Parte Ricevente riproduce Informazioni Classificate Trasmesse in forma di documenti o di altri supporti, deve anche conseguentemente riprodurre tutti i contrassegni originali relativi alla Classifica di Segretezza o riportarli su ogni copia. La Parte Ricevente sottopone le Informazioni Classificate Trasmesse così riprodotte ai medesimi controlli delle Informazioni Classificate Trasmesse originali. La Parte Ricevente limita il numero di copie a quello necessario per scopi ufficiali.

ARTICOLO 15

La Parte Ricevente assicura che ogni traduzione delle Informazioni Classificate Trasmesse è effettuata da persone che hanno Necessità di Conoscere e possiedono il necessario livello di Abilitazione di Sicurezza Personale, ai sensi degli Articoli 7 e 16. La Parte Ricevente limita il numero di copie della traduzione al minimo indispensabile e ne controlla la distribuzione. Tali traduzioni devono recare i contrassegni della Classifica di Segretezza della Parte Ricevente corrispondente all'originale Classifica di Segretezza ed un'adeguata annotazione nella lingua in cui la traduzione è stata effettuata che indica che tale traduzione contiene Informazioni Classificate Trasmesse. La Parte Ricevente sottopone tali traduzioni agli stessi controlli delle Informazioni Classificate Trasmesse originali.

ARTICOLO 16

Prima del rilascio ad un Contraente di qualsiasi Informazione Classificata Trasmessa, la Parte Ricevente deve, in osservanza delle leggi e dei regolamenti nazionali, adottare misure appropriate per assicurare che:

a. nessuna persona è autorizzata ad accedere alle Informazioni Classificate Trasmesse esclusivamente in virtù del grado, di un incarico, o di un'Abilitazione di Sicurezza Personale;

b. le strutture del Contraente sono idonee alla protezione delle Informazioni Classificate Trasmesse al rilevante livello di Classifica di Segretezza;

c. tutte le persone che hanno Necessità di Conoscere possiedono un'Abilitazione di Sicurezza Personale di livello appropriato;

d. il rilascio dell'Abilitazione di Sicurezza Personale avviene con le stesse modalità previste nel paragrafo 2 dell'Articolo 7;

e. l'accesso alle Informazioni Classificate Trasmesse è limitato alle persone che hanno Necessità di Conoscere;

f. sono messe in atto adeguate procedure per assicurare che i criteri descritti nel paragrafo 3 dell'Articolo 7 sono stati rispettati nei confronti di ogni persona autorizzata all'accesso alle Informazioni Classificate Trasmesse;

g. tutte le persone che hanno accesso alle Informazioni Classificate Trasmesse sono informate in merito alle proprie responsabilità in ordine alla protezione delle suddette Informazioni;

h. sono condotte iniziali e periodiche ispezioni di sicurezza dalla Parte Ricevente presso la struttura del Contraente dove le Informazioni Classificate Trasmesse sono custodite o rese accessibili al fine di assicurarne la protezione con le stesse modalità previste nelle relative disposizioni di questo Accordo;

i. presso ogni struttura del Contraente è tenuto un registro delle persone in possesso di un'Abilitazione di Sicurezza Personale ed autorizzate all'accesso alle Informazioni Classificate Trasmesse;

j. presso ogni struttura di sicurezza del Contraente sono nominate persone che hanno la responsabilità e l'autorità di controllare e proteggere le Informazioni Classificate Trasmesse;

k. le Informazioni Classificate Trasmesse sono trasmesse secondo i criteri previsti dagli Articoli 9 e 10;

l. le Informazioni Classificate Trasmesse sono custodite con le stesse modalità previste dall'Articolo 12;

m. le Informazioni Classificate Trasmesse sotto forma di documenti o di altri supporti, o sotto forma, o contenute in apparecchiature, sono distrutte secondo le stesse modalità previste dall'Articolo 13;

n. le Informazioni Classificate Trasmesse in forma di documenti o di altri supporti sono riprodotte e sottoposte a controlli con le stesse modalità previste dall'Articolo 14; e

o. la traduzione delle Informazioni Classificate Trasmesse è effettuata e curata secondo le stesse modalità previste dall'Articolo 15.

ARTICOLO 17

1. La Parte Originatrice deve essere immediatamente informata di ogni perdita o compromissione, nonché di ogni sospetto di perdita o compromissione, delle Informazioni Classificate Trasmesse, e la Parte Ricevente deve svolgere un'indagine per chiarire le circostanze dell'evento.

2. Le risultanze dell'attività d'indagine e le informazioni concernenti le misure adottate per prevenire una reiterazione dell'evento devono essere comunicate per iscritto alla Parte Originatrice.

ARTICOLO 18

Le Autorità Competenti, nei limiti delle proprie competenze, possono reciprocamente stabilire Intese Attuative subordinate a questo Accordo, e che specificano disposizioni integrative sulla trattazione delle Informazioni Classificate Trasmesse.

ARTICOLO 19

1. Le Parti devono consultarsi reciprocamente in merito all'attuazione del presente Accordo.

2. Ogni aspetto relativo all'interpretazione ed applicazione del presente Accordo nonché di ogni Intesa Attuativa deve essere risolto esclusivamente attraverso la consultazione tra le Parti.

3. Le Competenti Autorità delle Parti devono comporre, attraverso reciproche consultazioni, le controversie che possono insorgere in relazione all'attuazione di ogni Intesa Attuativa.

4. Quando una controversia non può essere composta in virtù delle disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, essa deve essere composta in virtù delle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente Articolo.

ARTICOLO 20

Ciascuna Parte sostiene le eventuali spese derivanti dall'attuazione degli obblighi assunti in virtù del presente Accordo, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali ed entro i limiti delle proprie dotazioni annue di bilancio.

ARTICOLO 21

1. Il presente Accordo entra in vigore nella data in cui le Parti provvedono allo scambio di note diplomatiche per comunicarsi reciprocamente che le rispettive procedure interne necessarie per dare esecuzione all'Accordo stesso sono state completate.

2. Il presente Accordo può essere emendato attraverso accordi in forma scritta tra le Parti.

3. Il presente Accordo resta in vigore per un periodo di un anno e deve intendersi automaticamente prorogato di anno in anno a meno di notifica di una Parte all'altra per iscritto attraverso i canali diplomatici almeno novanta giorni prima della scadenza della propria intenzione di porre fine all'efficacia dell'Accordo stesso.

4. In caso di caducazione del presente Accordo, tutte le Informazioni Classificate Trasmesse fornite in esecuzione dello stesso devono continuare ad essere protette secondo i termini qui stabiliti.

Fatto in copia a Roma il diciannove marzo 2016, nelle lingue italiana, giapponese ed inglese, tutti e tre i testi ugualmente autentici. In caso di divergenza interpretativa, prevale il testo Inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo del Giappone

SCHEDA PER			**GAZZETTA UFFICIALE**	
DATA FIRMA	**4 dicembre 2015**		**LUOGO FIRMA**	**Lugano**
IN VIGORE	**SI**	**DATA ENTRATA IN VIGORE**		**11 giugno 2016**
MATERIA	**PATENTI DI GUIDA**			
PAESE	**SVIZZERA**			
TITOLO	ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO PER IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO IN MATERIA DI CONVERSIONE DI PATENTI DI GUIDA			
ADEMPIMENTI INTERNI	**RATIFICA SENZA LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ED ESECUZIONE**			
LINGUE	ITALIANO			
PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO	-			
GAZZETTA UFFICIALE	-			
NOTE VERBALI	**ITALIA**	N.V. 6511/65731 del 4 aprile 2016		
	CONTROPARTE	N.V. 72086 del 12 aprile 2016		
	RICEZIONE	N.V. 78807 del 21 aprile 2016		
CLAUSOLA DI ENTRATA IN VIGORE	ART. 14 - "L'Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti."			
DURATA	5 anni			
DENUNCIA O DECADENZA	ART. 14 - "L'Accordo potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti Contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia. "			
UFFICIO NEGOZIATORE	**DGUE**			
NOTE				

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

PER IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO IN MATERIA DI CONVERSIONE DI PATENTI DI GUIDA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio federale svizzero, di seguito denominati «Parti Contraenti», considerata la particolare situazione geografica tra i due Paesi, al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonché di agevolare il traffico stradale sul territorio delle Parti Contraenti;

vista la Direttiva comunitaria 2006/126/CE del 20 dicembre 2006 in materia di patenti di guida e successive modifiche;

vista la Convenzione internazionale sulla circolazione firmata a Vienna l'8 novembre 1968 hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida in corso di validità che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte Contraente, secondo la propria normativa interna, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.
Le Parti Contraenti si impegnano a osservare il principio secondo il quale a seguito di un esame per il conseguimento di una patente di guida il titolare deve essere in possesso di un solo documento.

Articolo 2

Nell'interpretazione degli articoli del presente accordo si intende per «residenza» quanto definito e disciplinato in merito dalle rispettive normative vigenti presso le Parti Contraenti.
In Italia la "residenza" individuata nel presente Accordo si identifica con la "*residenza anagrafica*". Nell'ordinamento svizzero tale concetto è espresso con il termine "*domicilio*".

Articolo 3

Nel rispetto della citata Convenzione di Vienna le Parti Contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della circolazione, le patenti di guida in corso di validità secondo le seguenti modalità.

La patente di guida svizzera è valida ai fini della circolazione nel territorio italiano:
- senza limitazioni temporali se il titolare non è residente in Italia,
- per un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare in Italia.
- senza limitazioni temporali se il titolare pur soggiornando in Italia ha mantenuto la residenza in Svizzera.

La patente di guida italiana è valida ai fini della circolazione nel territorio svizzero:
- senza limitazioni temporali se il titolare non è residente in Svizzera
- per un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare in Svizzera
- senza limitazioni temporali se il titolare pur avendo acquisito la residenza in Svizzera ha mantenuto la residenza anche in Italia e vi rientra regolarmente ogni giorno oppure almeno due volte al mese.

Articolo 4

Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, può convertire la sua patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari.
Le Autorità competenti possono chiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici necessari per le categorie richieste.
Per l'applicazione del primo capoverso del presente articolo, il titolare della patente di guida deve aver compiuto l'età prevista dalle rispettive normative interne per il rilascio della categoria di cui chiede la conversione.
Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste in relazione alla data di rilascio della patente di guida dalle norme interne delle due Parti Contraenti, sono applicate con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.
Pertanto per l'applicazione del precedente paragrafo:
- nella patente italiana rilasciata per conversione di patente svizzera, viene indicata, per ogni categoria, la data di primo rilascio per esame in Svizzera, indicata nella patente elvetica convertita;
- la patente svizzera rilasciata per conversione di patente italiana, conseguita da almeno un anno alla data dell'acquisizione della residenza in Svizzera del titolare, ha validità illimitata. La patente svizzera rilasciata per conversione di patente italiana conseguita da meno di un anno, alla data dell'acquisizione della residenza in Svizzera del titolare, riporta una data di scadenza calcolata in base alle norme interne svizzere. Tale procedura si applica per le patenti di categoria A e B, mentre le patenti delle altre categorie hanno sempre validità illimitata.

Articolo 5

Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, può ottenere il duplicato della sua patente di guida nel caso in cui il documento non ancora convertito sia stato oggetto di furto o smarrimento. Unitamente alla richiesta di duplicato, il titolare della patente di guida smarrita o sottratta deve consegnare copia della denuncia presentata alle competenti Autorità della Parte Contraente che deve procedere al rilascio del nuovo documento.
Per la procedura di cui al primo capoverso sarà necessario presentare, oltre alla documentazione normalmente richiesta, un'attestazione rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica della Parte Contraente che ha emesso la patente di guida, che riporti tutti i dati del documento smarrito o rubato e per cui dovrà essere dichiarato anche che sullo stesso non gravano provvedimenti sanzionatori restrittivi. Inoltre nella suddetta attestazione dovrà essere indicato se la patente è stata rilasciata per esami o per conversione e in quest'ultimo caso dovrà essere specificato il Paese di primo rilascio, al fine di permettere l'applicazione dell'art. 8.

Articolo 6

Se il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle due Parti Contraenti stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte e ha già ottenuto la conversione del documento, in caso di furto o smarrimento dovrà procedere secondo le modalità previste dalla Parte che ha rilasciato il documento.

Articolo 7

Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 si applicano a tutte le patenti di guida rilasciate prima o dopo l'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio della Parte Contraente che deve procedere alla conversione o al duplicato.

Articolo 8

Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 non si applicano a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte Contraente che deve procedere alla conversione o al duplicato.

Articolo 9

Al momento della conversione o del duplicato della patente di guida, l'equipollenza delle categorie delle patenti delle Parti Contraenti viene riconosciuta sulla base delle tabelle tecniche di equipollenza allegate al presente Accordo, di cui costituiscono parte integrante. Le predette tabelle, l'elenco dei modelli delle patenti di guida, i modelli "1" e "2" indicati all'art. 10 e l'elenco delle autorità cantonali, costituiscono gli allegati tecnici che possono essere modificati dalle Autorità Centrali competenti delle Parti Contraenti con uno Scambio di Note. Tali Autorità sono, per la Repubblica Italiana, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri e, per la Svizzera, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC.
Le Parti Contraenti, almeno due mesi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, s'informano reciprocamente sugli indirizzi delle Autorità Centrali.

Articolo 10

Le Autorità competenti per la conversione o il duplicato delle patenti di guida sono le seguenti:

a) nella Repubblica Italiana gli Uffici periferici della Motorizzazione presenti sul territorio
b) nella Confederazione Svizzera gli Uffici cantonali della circolazione stradale di cui all'elenco in allegato.

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità Centrali, individuate all'art. 9, dell'altra Parte, utilizzando il modello denominato "1" redatto in tre lingue (italiano – francese - tedesco), allegato al presente Accordo. Il ritiro della patente da convertire avviene al momento del rilascio della nuova patente emessa per conversione.
Analogamente le autorità competenti delle Parti Contraenti comunicano l'avvenuto rilascio del duplicato della patente di guida alle Autorità Centrali, individuate all'art. 9, dell'altra Parte utilizzando il modello denominato "2" redatto in tre lingue (italiano – francese - tedesco), allegato al presente Accordo. A tale comunicazione viene allegata copia della denuncia di smarrimento o furto della patente duplicata.

Articolo 11

L'Autorità competente di ciascuna Parte Contraente che effettua la conversione può inoltre chiedere, con le modalità indicate all'art. 13, informazioni alla competente Autorità Centrale dell'altra Parte, ove sorgano dubbi circa la validità, l'autenticità della patente e i dati in essa riportati.
La traduzione della patente di guida può essere richiesta solo nei casi in cui sul documento siano riportate indicazioni diverse da quelle previste nei modelli di patenti di guida individuati nell'elenco di cui all'art. 9.
L'Autorità competente di ciascuna Parte Contraente che effettua il duplicato può chiedere, con le modalità indicate all'art. 13, informazioni alle competenti Autorità Centrali dell'altra Parte Contraente, ove sorgano dubbi circa i dati contenuti nell'attestazione prevista all'art. 5.

Articolo 12

L'Autorità Centrale competente della Parte Contraente che riceve la patente ritirata a seguito di conversione informa l'Autorità che ha provveduto alla restituzione qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità e ai dati in esso riportati. Tale informazione viene trasmessa per i canali diplomatici.
L'Autorità Centrale competente della Parte Contraente che riceve la comunicazione del rilascio del duplicato della patente informa l'Autorità che ha effettuato detta comunicazione qualora rilevi motivi ostativi all'emissione del documento stesso. Tale informazione viene trasmessa per i canali diplomatici.

Articolo 13

Qualora le comunicazioni di cui all'art. 11 destinate all'Autorità Centrale italiana non siano redatte in lingua italiana è necessario ricorrere all'intervento delle Rappresentanze diplomatiche.
Le comunicazioni di cui all'art. 11 destinate all'Autorità Centrale svizzera sono redatte in lingua italiana, (una delle lingue ufficiali della Confederazione Svizzera) pertanto non è necessario ricorrere all'intervento delle Rappresentanze diplomatiche.
Qualora le comunicazioni di cui all'art. 12 destinate ai vari Uffici della Motorizzazione italiana siano redatte in lingua italiana non è necessario ricorrere all'intervento delle Rappresentanze diplomatiche.
Qualora le comunicazioni di cui all'art. 12 destinate alle singole autorità cantonali siano redatte nella lingua ufficiale del Cantone competente come da elenco in allegato, non è necessario ricorrere all'intervento delle Rappresentanze diplomatiche.

Articolo 14

L'Accordo, di cui gli allegati tecnici sono parte integrante, entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate l'adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

L'Accordo, che potrà essere modificato per iscritto per mutuo consenso, avrà durata di cinque anni e a partire da un anno prima della scadenza, le Parti Contraenti avvieranno le consultazioni per procedere al rinnovo.

L'Accordo potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti Contraenti, cessando di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione dell'avvenuta denuncia.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Lugano, il 4/12/15, in due esemplari in lingua italiana.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Consiglio federale svizzero

16A07807

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-SON-038) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.